

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

135^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze Pag. 5871

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 707:

PRESIDENTE 5879
REBECCHINI (DC) 5879

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 5871

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI » (707) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* ANDREATTA (DC) 5914
LOMBARDINI (DC), relatore 5904

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia

preventiva » (683) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ABBADESSA (Misto-MSI-DN) Pag. 5876
BALBO (Misto-PLI) 5889
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia 5892
BUSSETI (DC), relatore 5891
COCO (DC) 5874
GUARINO (Sin. Ind.) 5883
LUGNANO (PCI) 5886
NENCIONI (DN-CD) 5881
PETRELLA (PCI) 5872
SCAMARCIO (PSI) 5879

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali » (719) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 5903
CEBRELLI (PCI) 5898
COLOMBO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5899
SALERNO (DC), relatore 5897, 5899

INTERROGAZIONI

Annunzio 5919

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PACINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modificazioni al codice di procedura penale » (722), previo parere della 1ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

« Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico » (721).

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 30 maggio 1977, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali

la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali. Sentenza n. 92 del 24 maggio 1977. (Doc. VII, n. 42);

dell'articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. Sentenza n. 93 del 24 maggio 1977. (Doc. VII, n. 43);

degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 29 aprile 1974, recante « Provvidenze intese a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione ». Sentenza n. 94 del 24 maggio 1977.

I predetti documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva » (683) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di so-

sospensione della durata della custodia preventiva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per esprimere parere favorevole alla conversione in legge del decreto al nostro esame ed anche per dire quali sono i motivi di perplessità, di dubbio evidenti ma quali le ragioni di eccezionale gravità che spingono a questa risoluzione.

Già in Commissione, quando mi permisi di intervenire su questo tema, ricordai la storia delle proposte concernenti i termini della carcerazione preventiva; proposte che furono fatte nel susseguirsi delle varie legislature, e dissi come, man mano, si ridimensionarono i propositi riformatori quando forze politiche importanti mutarono di avviso circa i termini della custodia preventiva, e come si passò peraltro da prospettive illuministiche di un processo rapidissimo, alla constatazione, banale finché si vuole, ma effettiva, di un processo che lento è, lento rimane. Un vizio del processo che non è temperato da nessun istituto volto, sia pure in prospettiva, a fare progredire nel senso dell'efficienza della giustizia per cause che sono estremamente complesse e che non possono assolutamente ridursi soltanto al fatto, che pur io ritengo essenziale, della mancanza di ogni effettivo controllo sulla giurisdizione e sul modo come essa viene esercitata, ma che riguardano anche una profonda sfiducia nei valori e nei principi che reggono il procedimento penale.

Adesso siamo all'ultimo provvedimento che riguarda i termini della carcerazione preventiva e giustamente si sono fatte presenti ragioni che si riferiscono anche alla nostra giurisprudenza costituzionale e che riguardano il contenuto del decreto già approvato alla Camera dei deputati e che viene qui per la nostra definitiva sanzione. In effetti, non si dice soltanto che i termini della custodia preventiva possono essere sospesi

durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica (siamo nella legge *condita*), e quando si dice che i termini sono sospesi nella fase del giudizio durante il tempo in cui il dibattimento è rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, già si comincia a travalicare un limite costituzionale, un limite che è evidente a qualsiasi di voi abbia una pandettistica costituzionale tra i suoi ricordi. E con riferimento al caso in cui si può ragionevolmente presumere che il fraporsi di un ostacolo allo svolgimento dell'attività processuale non sia doloso, debbo esprimere sin da ora la mia solidarietà al presidente della 2ª Commissione, senatore Viviani, che su questo punto credo vorrà porre una sua ben comprensibile questione di coscienza.

Il problema però è proprio quello di trovare una giustificazione a queste « anomalie » del decreto. Fin quando si dice che i termini vengono sospesi per il fraporsi doloso di ostacoli, osservo che si tratta di un fatto che si verifica normalmente nella pratica del mondo giudiziario. È frequente che l'imputato crei volontariamente degli ostacoli allo svolgimento dell'*iter* processuale per conseguire la scarcerazione per decorrenza dei termini o un altro minore vantaggio, quale la non improbabile incidenza di una possibile amnistia per reati minori. In questo caso credo di essere nel vero affermando che è probabile il fatto che siamo tutti convinti che forse la sospensione dovrebbe andare ben oltre il fatto della pura e semplice carcerazione preventiva, ma dovrebbe incidere anche su altri istituti, quale, ad esempio, la prescrizione dell'azione penale. Quando però vediamo che la sospensione dei termini della carcerazione preventiva travalica questo limite qualitativo, ci poniamo delle legittime ed evidenti ragioni di dubbio rispetto alla nostra coscienza e a quanto abbiamo costantemente sostenuto in tutte le sedi, scientifiche, giuridiche, esegetiche della Costituzione. Ad esempio, come può sfuggire il fatto che per causa di forza maggiore, cioè a prescindere dall'intervento volontario di qualsiasi persona, si possa anche qui passare sopra al principio, non solo della libertà entro un

ragionevole termine, ma della stessa difesa sociale? A quesiti del genere dobbiamo dare una risposta, non elusiva, non ipocrita, ed a questo compito mi accingo per giustificare il voto, che sarà comunque favorevole, del Gruppo che rappresento.

Il problema è sorto in relazione alla eccezionalità degli eventi che hanno determinato il decreto stesso: l'assassinio del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, l'intimidazione di una giuria popolare che non si è potuta costituire, le ragioni umanissime che sono state anche oggetto di una animata polemica sulla stampa, a livello culturale molto elevato. Sono intervenuti Sciascia, Montale, di recente anche Amendola, con un articolo che sarà pubblicato e che si richiama al coraggio civile. Sono intervenute le forze politiche, è intervenuto il nostro partito, con una campagna di massa che sta sviluppandosi affinché la maggior parte delle persone politicamente impegnate che aderiscono alla nostra fede nel dettato costituzionale si iscriva nelle liste dei giudici popolari in modo che un caso come quello di Torino non possa più verificarsi.

Forse si tratterà anche di operare in termini di riforma degli istituti stessi della giuria e della difesa rispetto alla eccezionalità degli eventi. Ma non c'è solo l'assassinio enormemente atroce del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, un pacifico uomo che è stato ammazzato per aver compiuto il proprio dovere; non c'è solo l'intimidazione ai giurati, ma la cosa più rilevante è che, di fronte ad un attacco (attraverso i fatti che hanno evidenziato la ragione del decreto) che sovrasta i motivi di dubbio e di indagine sulla *mens constitutionis*, che li soverchia di gran lunga, bisogna assicurare la tutela della Costituzione repubblicana, perchè questa conquista faticosa, sanguinosa e nobile del popolo italiano viene messa in pericolo.

Di fronte al pericolo, per la Costituzione democratica, la Repubblica ha il diritto ed il dovere di difendersi, perchè altrimenti non potremmo sapere quale esito possano avere manovre ipotese eversive; voglio di-

re che la necessità della difesa della Repubblica è necessità della difesa della democrazia.

Non vogliamo creare una seconda Repubblica: vogliamo difendere la democrazia dandole la forza sufficiente. Ma vi è qualcosa di più da dire. Quando indagiamo sulla normativa costituzionale che fissò i limiti alla carcerazione preventiva dobbiamo rifarci al momento storico di quel dibattito. Il costituente allora aveva di mira una chiara necessità, si preoccupava dei possibili intralci o della possibile inefficienza della burocrazia giudiziaria. Mi scuso per usare la parola burocrazia riferita all'amministrazione giudiziaria, ma ci sono vissuto in mezzo e so quali sono gli influssi burocratici e come operi in male il fatto della pratica irresponsabilità dei giudici. Anzi, nel varare un provvedimento del genere, che pone a carico del recluso in carcerazione preventiva anche l'onere della causa di forza maggiore, è assolutamente necessario rafforzare di fatto i controlli sull'attività del magistrato, sulla sua diligenza, sulla sua operosità.

Quando il costituente conia la norma sulla carcerazione preventiva aveva in mente il fatto che a causa dell'inefficienza della pubblica amministrazione l'imputato potesse rimanere a lungo in custodia preventiva; aveva in mente altre situazioni come ad esempio quella per cui con la carcerazione preventiva si potesse superare il minimo editale previsto per tipo di reato o comunque il periodo prevedibile della carcerazione definitiva. Aveva quindi in mente un complesso di problemi che effettivamente non avevano nulla da spartire col fatto rispetto a cui noi ci troviamo a dover combattere.

Ed ora siamo di fronte ad un attacco portato direttamente, come è stato detto, al cuore della Repubblica democratica nata dalla Resistenza. Perciò dobbiamo toccare le corde di bronzo della nostra politica, dobbiamo cioè imboccare una via che è tutt'altro che agevolmente percorribile specie per chi, come me, è stato promotore nella scorsa legislatura di una iniziativa per abbreviare i termini della carcerazione preventiva, iniziativa non solo mia o della sola mia

parte politica, come peraltro si può rilevare osservando i lavori preparatori del codice di procedura penale predisposto da lunghissimo tempo.

Quindi questo provvedimento non può essere visto soltanto nell'ottica riduttiva di un paese pacifico che illuministicamente si crea regole buone per la sua pace sociale, una pace che peraltro è un'illusione del futuro, una pace che presuppone una svolta ed una rivoluzione culturale e sociale compiuta. Ma qui non c'è nè l'una nè l'altra, perchè ci troviamo di fronte, proprio in un periodo in cui la classe operaia aspira a posizioni di maggiore responsabilità nella gestione del potere, ad un attacco diretto, indirizzato, violento al cuore dello Stato quale si rappresenta nei suoi organi più delicati, più delicati perchè politicamente irresponsabili.

Potremmo continuare dicendo che questa è sicuramente una legge temporanea perchè presuppone, siccome è in via di svolgimento e di facile attuazione, entro un anno, il nuovo codice di procedura penale, il quale si dovrà fare carico dell'eccezionalità di talune situazioni. L'esperienza della storia non deve essere buttata nel cestino. Non possiamo continuare a infarcire le nostre tesi di belle parole con scarsa aderenza ad una realtà contingente, ma che potrà in un futuro sempre ripresentarsi. Proprio perchè sappiamo che il percorso che dobbiamo coerentemente svolgere richiede l'unione di forze diverse, di opzioni diverse e comunque richiede, per essere portato a compimento, che sia gestito dalla stragrande maggioranza del popolo, è a questa stragrande maggioranza del popolo che dobbiamo volgere adesso il nostro sguardo. Perciò anche se questo appare un decreto minore — minore non perchè è composto di due soli articoli ma perchè riguarda soltanto i termini della carcerazione preventiva — esso riguarda anche grossi problemi umani collegati ai principi fondamentali che dovrebbero regolare la civile convivenza.

Non siamo ancora qui a fare una scelta tra la necessità e la libertà. Noi auspichiamo che cessi la necessità e venga il momento in cui sarà possibile la vera libertà. Vo-

tiamo, quindi, proprio per uno stato di necessità, quello stato di necessità che poi è il presupposto per l'emanazione di un decreto-legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

C O C O . A nome del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana dichiaro che voteremo a favore della conversione del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, perchè ne approviamo il merito e perchè, nello stesso tempo, apprezziamo la sensibilità e la tempestività con le quali il Governo ha operato per impedire che si compromettesse la possibilità di condurre a termine alcuni importantissimi processi, nei tempi che sono purtroppo comuni.

In questo momento, però, e in occasione di questo voto favorevole non possiamo non osservare che ci troviamo a ratificare un'iniziativa del Governo e a far entrare nel nostro ordinamento positivo una nuova legge, necessaria ed efficace come ho detto, pochi giorni dopo aver concesso al Governo una seconda proroga per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Ora se noi consideriamo da un lato le due proroghe successive (anche se la seconda tecnicamente non è stata una proroga, ma è stata la concessione di una nuova delega al Governo perchè erano scaduti i termini) e dall'altro questa continua fioritura di leggi, non possiamo non essere preoccupati.

Ricordo che quando si discusse sulla seconda proroga per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale furono avanzate alcune critiche molto aspre nei confronti del Governo perchè — si disse — non era stato in grado di realizzare quello che invece avevano saputo realizzare sia nel periodo liberale sia nel periodo fascista i parlamenti e i governi di allora dando al paese dei codici i quali apparivano, ed almeno in gran parte erano, intrinsecamente coerenti ed organici,

Intervenendo in quel dibattito ebbi ad osservare (non per difendere il Governo, il quale tra l'altro sa difendersi da sè e non ha bisogno del nostro aiuto in questa ma-

teria, ma per dare al Parlamento ed al paese una visione culturale più avvertita della reale situazione attuale) che bisogna tener presente che, come molti hanno osservato, il nostro non è un periodo di grandi codificazioni. E ciò non a caso e non per scarsa capacità del Parlamento e del Governo, ma perchè storicamente le grandi codificazioni si sono avute quando i codici traducevano in proposizioni normative, appunto intrinsecamente coerenti ed organiche, alcuni principi generali da tutti accettati sui rapporti tra lo Stato e il cittadino, sulla proprietà, sull'iniziativa privata, sul ruolo del lavoro e su quello della famiglia, cioè quando si era in presenza di una situazione di pace sociale perchè tutte le varie classi accettavano certi principi o perchè questi principi potevano essere imposti da una classe dirigente di grande prestigio. Invece, in un periodo come l'attuale, caratterizzato da forti contrasti e da grande mobilità sociale, l'opera di codificazione, rivolta a dare al paese un codice di leggi in tutto organiche e intrinsecamente coerenti, è molto più difficile; perciò quando valutiamo l'iter per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale, dobbiamo anche tener conto di questo, osservando che a quelle condizioni socio-economiche obiettive che rendono difficile l'emanazione di un nuovo codice si aggiungono alcuni vivaci contrasti dottrinari, molte volte magari non assolutamente necessari, ma comunque esistenti nel nostro paese.

Si può pertanto capire, ed in certo qual modo anche giustificare, quello che sta avvenendo nel nostro paese: da una parte l'aspettativa di un nuovo codice di procedura penale che risolva in maniera unitaria finalmente tutti i problemi del processo penale e dall'altra, nella prolungata impossibilità di arrivare a questo nuovo codice, il fiorire di leggi che servono ad ovviare agli inconvenienti più clamorosi che di volta in volta l'esperienza processuale prospetta all'attenzione del Governo e del Parlamento.

Però se questo rilievo — come io ritengo e come altri possono non ritenere — è sul pia-

no culturale giustificato, non possiamo accettare di restare a tempo indeterminato nell'aspettativa di un nuovo codice che risolva tutto, magari ripetendo di tempo in tempo il rituale delle accuse al Governo che è inadempiente, senza renderci molto conto delle ragioni profonde di questa inadempienza, e andare avanti con leggi, che, se ben guardiamo, sono di segno contrastante con quei principi ai quali abbiamo detto di attenerci. Nè possiamo troppo accontentarci dell'osservazione, pure in sé giusta, che il paese deve difendersi, specialmente in una situazione di grave emergenza come l'attuale, contro iniziative che colpiscono al cuore le istituzioni più importanti dello Stato, come ha detto il collega Petrella.

Nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole alla conversione di questo decreto, così come abbiamo fatto quando abbiamo espresso il nostro voto favorevole per la nuova proroga all'emanazione del codice di procedura penale, dobbiamo fermamente, anche se rispettosamente, invitare il Governo ad assumere, di fronte al problema dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale, una posizione critica e chiara: le molte Commissioni che attualmente lavorano per l'emanazione di questo nuovo codice di procedura penale ci auguriamo che arrivino nell'ultimo termine — speriamo sia l'ultimo — accordato a scriverlo, il nuovo codice di procedura penale, e a predisporre nello stesso tempo le strutture e quelle altre riforme che sono necessarie per renderlo attuabile. Questo deve essere considerato però con spirito critico, nel senso che bisogna vedere se ciò è possibile: se ciò invece risultasse impossibile o di difficile attuazione, il Governo dovrebbe presentare al Parlamento il conto di quello che è stato fatto, di quello che non si è potuto fare e di quello che si deve fare per uscire da una situazione di grave sperequazione tra quello che noi tutti riteniamo l'ideale, cioè un nuovo codice di procedura penale, e quello che purtroppo è il reale: troppe leggi contrastanti con le direttive del nuovo codice di procedura penale.

Quindi concludo riaffermando il voto favorevole, ribadendo l'apprezzamento per il mo-

do come il Governo ha ovviato ad una grave situazione di emergenza, ma nello stesso tempo rivolgendo un chiaro invito al Governo perchè proceda o all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, come tutti ci auguriamo, o, se ancora vi sono delle difficoltà, a chiarire al Parlamento e al paese quali sono queste difficoltà affinché il Parlamento possa prendere le sue decisioni. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Abbadessa. Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ritengo sia un rattoppo legislativo per quanto riguarda la regolamentazione dei termini di detenzione preventiva. È la terza volta, credo, che siamo costretti ad occuparci di materia analoga o uguale. La prima volta fu allorchè si avvertì la necessità di emanare un provvedimento legislativo che potesse consentire a Valpreda l'uscita dal carcere. Può darsi anche che il provvedimento, per quanto riguarda il caso singolo, rispondesse ad un criterio di giustizia, ma purtroppo con lo stesso provvedimento furono tratte dalle carceri circa 400 unità che attendevano di essere giudicate e probabilmente inviate all'ergastolo. Le statistiche comprovano che coloro che allora furono dimessi ebbero a consumare notevoli e gravi altri reati.

La seconda volta il Senato dovette occuparsi di prolungare i termini di detenzione preventiva per il caso dei fratelli Menegazzo, in seguito all'appello che la madre dei gemelli assassinati rivolse alla consorte del Presidente della Repubblica, allorchè coloro che avevano consumato il nefando delitto stavano per essere dimessi per decorrenza dei termini.

Oggi ci occupiamo dell'opportunità di prolungare i termini della detenzione preventiva sotto l'incalzare di ciò che è avvenuto a Torino, per quanto riguarda l'uccisione del presidente dell'ordine degli avvocati che aveva compiuto bene, e non il minimo del suo do-

vere, senatore Petrella, nominando gli avvocati difensori di ufficio di coloro che dovevano essere giudicati da quella Corte d'assise; sotto l'incalzare, cioè, di una rinnovata sfida allo Stato perchè, terrorizzandosi giudici e difensori, o comunque non mettendoli in grado di esercitare il loro ministero, il processo non si celebrasse.

Si tratta, perciò, di politica del rattoppo e, onorevole Ministro della giustizia, non credo che tale politica possa essere conciliabile con la carenza o il ritardo di un nuovo codice di procedura penale che, si dice, attendiamo da parecchio tempo.

La politica del rattoppo, se non è proprio la politica di Ponzio Pilato, è assai affine a quest'ultima. D'altro canto, questa politica dei provvedimenti a singhiozzo credo debba essere inquadrata in una visione globale della situazione giuridica, sociale, politica del paese e penso che nessuno possa negare che si avverte la necessità di una riforma non solo del codice di procedura penale, ma anche dell'ordinamento giudiziario, anche del regolamento penitenziario e della politica criminale.

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, sappiamo benissimo che le pene nella loro entità astratta edittale raggiungono il loro scopo, sì, marginalmente; ciò che conta per quanto riguarda l'efficienza delle pene è la tempestività di esse, è la certezza che le stesse raggiungono i colpevoli. Anche la pena di morte e l'ergastolo hanno una capacità deterrente assai limitata e, comunque, non certo sostanzialmente limitativa dei delitti. Lo dicono tutti i capi scuola, lei me lo insegna, da Francesco Carrara ad Enrico Ferri; la tempestività della pena è il segreto per colpire chi delinque. Tempestività e certezza: oggi purtroppo in Italia abbiamo numerosi casi di impunità che incoraggiano al crimine. E la impunità è enorme incentivo al crimine. Si impone allora la necessità che gli organi giudiziari siano ridotti nel numero, che gli uffici siano meglio attrezzati e funzionali; ma queste riforme non le dobbiamo adottare solo sotto l'incalzare degli eventi, come è accaduto a Torino: le Camere, i ministri e i partecipi

del Governo debbono prevenire le situazioni perchè governare significa provvedere e prevedere anche per quanto occorra. Allora, se questo è, penso che per quanto riguarda questo provvedimento, anche se siamo costretti a dare un voto favorevole per la necessità che lo impone, non possiamo decampare dal richiamare la situazione di carattere generale. Poniamo mano anche alla riforma dell'ordinamento giudiziario con una certa sollecitudine, e soprattutto non diciamo che in attesa del codice di procedura penale possiamo essere abilitati così, senza criterio di fondo, senza una visione generale della situazione del paese, a emanare delle leggi che arrecano grandissimo danno al paese. Ma la nostra attenzione deve spaziare oltre l'ordinamento giudiziario.

Io richiamo alla sua attenzione, onorevole Ministro, la leggina dell'aprile del 1974: ha sconvolto il codice penale ed è stata un incoraggiamento alla delinquenza, quando si pensi che ha completamente travisato gli istituti fondamentali del codice penale e della prevenzione. Intendiamoci bene, io non difendo affatto il codice penale Rocco in quanto ritenuto fascista, difendo il codice penale Rocco per la parte scientifica che ha rappresentato nella vita giuridica del paese, per l'incontro che (a parte l'istituzione, diciamo, di delitti che potevano sembrare per l'epoca caratteristici del regime) ha proposto di due scuole giuridiche fondamentali, la scuola positiva e la scuola classica. Orbene, con la legge del 1974 non si è dato nessun peso alla recidiva, si è travisato il concetto e il concetto della continuazione, per cui si è venuti alla conclusione che la diminuzione della pena potesse essere consentita anche a colui che avesse delinquito, spinto o animato da moventi di delitti di disegno criminoso completamente diverso. Si è diminuita la pena per coloro che consumano dei delitti in modo che potessero più facilmente usufruire del perdono giudiziale, in modo che potessero usufruire più facilmente della sospensione condizionale. Infatti si è fatto riferimento per la concedibilità dell'uno e dell'altra non alle pene previste editorialmente, ma a quelle erogate complessiva-

mente in concreto: in conseguenza vengono a beneficiarne i colpevoli anche di più delitti e sfuma, quindi, il trattamento di comprensione riservato solo al delinquente primario. Io credo che questo, proprio per le esigenze della società contemporanea, sia stato un indiretto incoraggiamento alla delinquenza.

Allora il legislatore è stato improvvido ad approvare quelle norme che poi, in violazione sempre più violenta della tradizione giuridica, si sono proiettate sino al punto che chi delinque pretende di rinunciare agli avvocati di ufficio, ed all'assurdo, per minacciare lo Stato e le istituzioni, di uccidere un presidente dell'ordine degli avvocati. Nè si può dimenticare la carenza di strutture e di scuole e la flessione psicologica nelle quali sono costrette a muoversi le forze di polizia che in parte, prima di essere disarmate di mezzi, sono disarmate moralmente pur facendo con abnegazione ed impegno il proprio dovere.

Al di là di questo, credo che anche l'ordinamento penitenziario, onorevole Ministro, debba avere notevole attenzione da parte del Governo. Non è più possibile che oggi in Italia si consentano delle evasioni autorizzate. È provato dalle statistiche che notevole parte dei delinquenti che usufruiscono dei permessi carcerari di licenza (e lei potrebbe anche darci delle cifre statistiche a sua conoscenza, anche se, per quelli che sono i dati che i giornali ci riportano, la cosa è provata), si tratti di licenza breve o di licenza lunga, non rientra più nelle patrie galere. Abbiamo così l'istituto dell'evasione legalizzata.

Oggi in Italia il crimine paga, e paga bene. Le statistiche, onorevole Ministro, lei le conosce certamente meglio di me: è la sola industria che non conosce crisi. Nel 1975 le rapine sono state 8.260, il 22 per cento in più che nell'anno precedente; i ricatti sono passati da 1.964 nel 1974 a 2.174 nel 1975, l'11 per cento in più; gli omicidi volontari sono passati da 633 a 641, con un aumento dell'1 per cento. Sono dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica che rivelano anche un fatto importante: in Italia dei 246

sequestri di persona denunciati nel periodo gennaio-dicembre 1975 ben 166, cioè più della metà, sono di autore ignoto. Insomma chi rapisce una persona da noi ha una probabilità su due di farla franca. La produttività delle rapine, diciamo così, è ancora più alta: su 8.260 casi ne sono rimasti impuniti 6.371, cioè il 75 per cento. Meglio ancora i furti per chi delinque: su 1.371.000 ladrocin commessi nel 1975 soltanto di 36.000 è stato scoperto l'autore; 98 furti su cento restano impuniti. Qualunque industriale o commerciante sarebbe ben lieto di poter avere la stessa percentuale di affari andata a buon fine.

Perciò si è fatto un conto dell'importo delle varie rapine e dei vari sequestri di persona e si è constatato che la somma quasi supera il fatturato della Fiat. Voglio dire che se a Roma, per esempio, si vive in regime di coprifuoco dopo un certo orario, se la percentuale dei delitti consumati nelle varie città aumenta in maniera geometrica, sicchè si passa annualmente da 2.100 delitti ogni centomila abitanti ai quasi 5.000 delitti a Roma e Torino, ai 4.000 delitti a Milano ed ai 3.400 delitti a Genova, non è certamente questo rattoppo della legge della proroga dei termini che ci può confortare, se non come rimedio urgente, straordinario, come fatto cui è stato necessitato il Governo. Comunque esso non può incoraggiarci a pensare che effettivamente si stia mettendo sul tappeto quella politica di carattere generale, criminale, giudiziario, penitenziario che oggi si impone.

Il potere politico non può « scaricare » o trasferire sul potere giudiziario eventuali accuse di lassismo o di inadempienze. Forse che lo Stato è stato sollecito nelle riforme che la situazione suggeriva come urgenti? Forse che lo Stato ha posto mano a snellire l'ordinamento giudiziario, a dare contenuti sociali e non individualistici alla necessità della prevenzione? Forse che lo Stato può assicurare la piena indipendenza e libertà dei magistrati alcuni dei quali hanno pagato l'adempimento del dovere con la vita senza che finora siano stati identificati gli assassini? Come non ricordare i casi tragici di Scaglione, Coco, Ferlaino, Occorsio?

È stato un grande maestro, Enrico Ferri, capo scuola, oratore, giurista, di estrazione socialista, il quale ebbe a dichiarare testualmente nel suo trattato di sociologia criminale: « Poichè la scomparsa di ogni e qualunque condizione criminogena non è assolutamente possibile, neppure in un ordinamento sociale che pure valga ad eliminare le forme epidemiche più numerose, vi è necessità di un magistero repressivo contro gli effetti acuti della criminalità. Pertanto, anche per quanto riguarda la concezione della pena, dobbiamo fare dei passi pari a quelle che sono le necessità effettive della società ». Pena rieducativa, sì, ma che non rinunci anche alla funzione repressiva e soddisfattoria che è nella sua essenza.

Non si può solo dare spazio al disposto della Carta costituzionale, largheggiando oltre misura, col quale si prevede che le pene devono « tendere alla rieducazione del condannato »; e, se le pene « non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità » (articolo 27 della Costituzione), è anche ovvio — a me pare — che la politica penitenziaria e criminale non può negligenza tutti gli altri diritti dei cittadini, *uti singuli* e come partecipi della comunità, pure costituzionalmente protetti. Diversamente troveranno sempre varco le sfide ripetute allo Stato, come quella di Torino, che, in mancanza di difensori di ufficio, sperava nella scarcerazione per decorrenza dei termini degli imputati. L'ordinamento dello Stato deve essere tutelato nel suo complesso.

Ritengo di poter concludere con un augurio. Ieri, discutendosi dell'aborto, ho creduto, onorevole Ministro, di spendere qualche parola contro un'affermazione che forse affrettatamente era stata fatta in questa Aula quando si disse che lei deve essere considerato il padre (aggiunsi: forse putativo) dell'aborto. Oggi mi è gradito concludere auspicando che lei prossimamente possa essere additato come il padre legittimo ed effettivo di qualche sostanziale ed organico provvedimento legislativo che — al di là delle leggi « rattoppo » o a « singhiozzo » — viene richiesto dalle necessità sociali e politiche del paese. (*Applausi dall'estrema destra*).

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 707**

R E B E C C H I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E B E C C H I N I . A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI » (707), già approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Rebecchini è accolta.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Scamarcio. Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano, a nome del quale rendo questo intervento, dà il suo consenso al decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151 e quindi voterà a favore dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

È inutile nascondersi la matrice storica dei tre articoli che costituiscono il decreto-legge. Del resto basterebbe porre attenzione allo stesso titolo per convincersi dei reali motivi che hanno indotto il Governo ad emanare in tutta fretta questo provvedimento: « Cause di sospensione della durata della custodia preventiva ». È la famosa legge Valpreda letta alla rovescia. Quella legge fu varata per far uscire di galera un innocente, questa è una legge invece per continua-

re a far stare in galera, evasioni in pellegrinaggio permettendolo, gente fanatica, impegnata in una pseudo lotta politica all'insegna della quale una serie interminabile di delitti si commette nel nostro paese. Ad una cosiddetta legge « Valpreda » si contrappone ora una cosiddetta legge « Croce », dal nome cioè di un'altra vittima innocente il cui sacrificio gettò nel terrore una intera città e riempì di tanta incredulità l'intera opinione pubblica italiana.

Onorevoli colleghi, ci pare d'obbligo, prima di approvare quanto ci si chiede, fare una premessa ed è questa: se qualcuno crede di poter risolvere i problemi dell'ordine pubblico e della pace sociale licenziando questo testo di legge, reputando che così le evasioni in *équipe* possano cessare d'incanto o che il problema della giustizia venga risolto, ebbene, se tutto questo si crede da parte di qualche sprovveduto, si cade in un errore puerile che proprio perchè tale non può essere giustificato.

I problemi cui abbiamo innanzi accennato hanno cause diverse e ben profonde; le soluzioni di questi problemi passano attraverso altri problemi ed altre soluzioni che non credo siano di pertinenza di quanto qui oggi discutiamo. Oggi a noi interessa esprimere il consenso su questo disegno di legge che — diciamoci tutta quanta la verità, sia pure in sordina — altro non vuole rappresentare che la resa dello Stato democratico di fronte a metodi di lotta eversiva. La resa della giustizia di fronte a coloro che la contrastano con un delinquenziale comportamento che si pone fuori di ogni regola, anche essa delinquenziale. È ben altro, onorevole Ministro, che l'indice del fallimento della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia: è proprio il fallimento della giustizia o quanto meno un grosso sintomo patologico di esso.

Perchè allora noi socialisti diamo il consenso, potrebbe chiederci qualcuno? Il nostro consenso potrebbe essere interpretato come acquiescenza ad una presa d'atto d'impotenza dello Stato democratico di fronte ad una protesta che assume toni esasperati di violenza, che è caratteristica dei giorni

d'oggi, che potrebbe apparire come una resa senza condizioni. Niente di tutto questo: noi diciamo di sì ad una legge che ora si presenta come l'unico argine ad altri omicidi e senza la quale si potrebbe costituire una regola costante per ritardare la celebrazione di processi che costituirebbero nel contempo premessa per il definitivo funerale di questa pur fragile democrazia.

È un sì necessitato, ma è anche un sì che trova la sua giustificazione in un nostro convincimento, cioè che veruna altra difesa può apprestarsi fino a quando il potere politico non sarà in grado di dominare certi fenomeni delinquenziali, i quali finora sono riusciti a sovrastare e in alcuni casi anche ad annullare l'autorità stessa dello Stato.

Questo è grave e qui vale una nostra considerazione: fino a quando lo Stato potrà reggere? Fino a quando lo Stato dovrà essere costretto a fare ricorso a leggi che loro stesse accusano l'inefficienza e l'impotenza dello Stato medesimo che le propone? Sono questi gli interrogativi che ci preoccupano.

Onorevoli colleghi, sono interrogativi che dovrebbero preoccupare anche il Governo ed il partito i cui esponenti lo compongono. Non credo che queste preoccupazioni possano essere fugate con l'annuncio, stando almeno al tono di certe indiscrezioni giornalistiche, di un cambiamento del titolare del Dicastero della giustizia, quasi a specificare che tutto ciò che non va in tale settore è da addebitarsi all'attuale detentore della relativa competenza.

È una banalità così puerile che non merita neanche lo spazio di una battuta polemica; è così ridicola che ci esime da una qualsiasi risposta. È una maniera di non voler risolvere i problemi ricorrendo all'antico espediente di far concorrere sulla testa di qualcuno responsabilità che sue o tutte sue non sono né possono essere. È la vecchia regola che può solo accontentare i tifosi delle squadre di calcio, non noi, non organi politici.

La verità è che si può legittimamente pensare che il disordine in Italia possa servire alla strategia della tensione, ad ingenerare

paura nei cittadini, ad aumentare i disagi di quanti vogliono vivere in pace nel contesto di un assetto sociale che li preservi dalle aggressioni, dai delitti, dai fatti eversivi. La verità è che tutto quello che di « strano » accade oggi in Italia può essere utile a quelle frange di qualche partito che hanno paura del « nuovo », che sono terrorizzate dall'apporto di collaborazione di vaste masse popolari, le quali ormai stanno ogni giorno di più, nonostante autorevoli precisazioni in senso contrario, diventando determinanti nella risoluzione dei problemi del paese. È una nostra analisi ed è legittima la pretesa che così sia.

Ecco perchè qualcuno può essere spinto a « rompere », purchè si fermi quello che è ormai un fatto storico, e, proprio perchè storico, irreversibile. E allora cerchiamo di porre la nostra attenzione sulle cause di tanta delinquenza eversiva che molte volte si veste di motivazioni politiche o parapolitiche. Certo, capisco bene che non è questo il momento, ma non sarebbe male che cominciassimo anche a denunciare le cause di tutto quello che ora appare di negativo e che non ci limitassimo solo a constatare, ed in alcuni casi a contemplare, le conseguenze che si traducono poi in violenze, in omicidi e in atti eversivi dell'altrui libertà. Certo, un'analisi di questo genere ci porterebbe lontano dal tema che ci deve occupare e non vogliamo uscire fuor di tema. Ma una cosa a noi socialisti preme mettere in rilievo: il nostro consenso a questo decreto-legge non ci potrà esimere, fuori di questa occasione però, dal fare quelle critiche analisi di cui tutti abbiamo bisogno per capire appieno il dilagante fenomeno delinquenziale, parapolitico o comune che sia, e per poter quindi approntare tutti quei mezzi idonei per respingerlo ed annullarlo.

Di questo abbiamo bisogno anche per poter prevenire atteggiamenti e fenomeni eversivi e così difendere questa pur fragile democrazia.

Il nostro consenso, il consenso del Partito socialista italiano, non è soggetto a condizioni: è un consenso convinto e nel contempo preoccupato perchè noi rappresentia-

mo anche un'esigenza di ordine, di convivenza democratica, di rispetto delle leggi esistenti. I socialisti dicono sì a questa normativa perchè essa colma un vuoto contingente. Con il nostro consenso siamo certi di contribuire alla tutela di certi valori senza cui una democrazia non può sussistere, non può reggere ad urti siffatti.

La democrazia ha il dovere di difendersi da tutto ciò che può rodere le sue fondamenta, ma non può e non deve essere tollerato, in nome di una presunta difesa di essa, il fatto che si cerchi di instaurare un processo ad un intero raggruppamento, investito di così alta funzione, all'interno del quale forse ed a forza si vuole cercare qualche « Curcio togato ». Su questo non siamo d'accordo anche se in proposito c'è stata una, direi quasi, respiscenza, una rettifica di tiro da parte del Ministro della giustizia con le dichiarazioni rese ieri alla Camera dei deputati. Concordiamo sul contenuto della relazione svolta dal ministro Bonifacio nella parte specifica. Chi si accinge o chi vuol mettere dei granelli di sabbia nell'ingranaggio della giustizia per poter demolire tutto, per far venir meno i più elementari canoni della vita democratica del nostro paese, è bene che si spogli di una veste così prestigiosa. Non si può combattere e demolire l'edificio democratico del nostro paese « facendo » il magistrato. Da nappista, non da giudice, ciò potrebbe essere tollerato semmai, sia pure a livello di delinquenza politica. Ma è proprio qui che bisogna stare attenti e lo diciamo chiaramente. Se le dichiarazioni irresponsabili di qualche altrettanto irresponsabile devono servire per mettere sotto accusa tutta la corrente di « Magistratura democratica », sarà questo un espediente che si ritorcerà contro chi questo intendimento avrebbe e metterebbe ad esecuzione.

Quindi andiamoci piano e con cautela perchè, onorevole Ministro, la stragrande maggioranza del gruppo che attualmente regge « Magistratura democratica » è composta da magistrati davvero democratici, preoccupati solo di rendere più agibile un settore nei confronti del quale — qui siamo tutti d'accordo — molte critiche vengono da sempre indiriz-

zate. Questa è l'unica loro preoccupazione: rendere più democratica l'applicazione, l'erogazione della giustizia fino a non molto tempo addietro riserva solo dei potenti e di chi gestiva il potere politico.

Abbiamo voluto cogliere di proposito questa occasione per dire chiaramente che il mio partito è contrario, sì, a qualche nappista travestito da magistrato, ma è contrario altresì alla caccia alle streghe: questo non lo potremmo tollerare. Dalla tanto conclamata e decantata supplenza alla inefficienza del potere politico, per giungere poi alla instaurazione di un processo contro chi di quella supplenza si rese promotore meritevole, ci corre molto.

Ma, onorevole Presidente, voglio tornare al nostro ordine del giorno per confermare il consenso dei socialisti al disegno di legge in oggetto con tutte quelle motivazioni che qui abbiamo avuto modo di elencare succintamente. Il sì dei socialisti deve essere collocato entro l'ambito di questo motivato e preoccupato consenso che del resto trae anche legittimità proprio dalla mera circostanza che a suggerire il contenuto di questo decreto è stato uno dei nostri più validi socialisti che siede nel Consiglio superiore della magistratura, l'amico e compagno Ettore Gallo. Anche per questo motivo viene il nostro consenso. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo di democrazia nazionale esprimo il nostro voto favorevole alla norma di conversione del decreto-legge n. 151, con molte perplessità non di sostanza, ma di forma. Infatti, onorevoli colleghi, forse noi ci si dimentica spesso nel fervore della legificazione a getto continuo (cioè il legislatore che tiene conto delle contingenze che offre la vita sociale, l'ordine pubblico per intervenire con la politica dei decreti-legge) che le leggi dello Stato sono delle pietre miliari per chi domani vorrà ricostruire la storia del costume ed il divenire politico di un popolo.

Ebbene, quando esprimiamo il parere favorevole ad un decreto-legge che modifica alcune previsioni del codice di rito, in funzione di fatti contingenti, ci dimentichiamo di questo fatto.

Signor Presidente, questo disegno di legge interessa poco, pertanto sarò molto breve e molto conciso; tanto più che noi, a differenza dei socialisti, non dobbiamo esprimere delle leggi eterne e dei massimi principi: ci limitiamo solo a fare alcune osservazioni in merito al nostro codice di procedura penale che, come dicevo prima, domani sarà preso in considerazione allorchè si dovrà fare la storia del costume. Ebbene, attraverso una legge, onorevole Ministro (perchè questo provvedimento sarà convertito anche con il nostro consenso), dicendo che « i termini stabiliti dal presente articolo » il 272 « rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica », noi ammettiamo in questo modo che le prestazioni tecniche inserite nel procedimento penale sono, come lo sono effettivamente, di una lungaggine senza confini e questo lo confessiamo in una norma che si inserisce nel codice penale. Infatti affermando in una legge che i termini sono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica, cioè quando ci si rivolge al consulente tecnico o al perito d'ufficio per osservazioni psichiatriche (quando si parla dei termini ci si riferisce ai termini lunghi della carcerazione preventiva, non ai normali 90 giorni) si ammette implicitamente la macchinosità e l'inerzia dell'istituto. Codificando poi che l'imputato detenuto, con il suo comportamento, ha la possibilità di portare il dibattimento oltre i termini lunghi della carcerazione preventiva (durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per fatto imputabile all'imputato detenuto i termini sono sospesi) si ammette, implicitamente, l'impotenza della macchina della giustizia e dell'apparato amministrativo.

Ora, onorevoli colleghi, a questa norma risponde una realtà che avrebbe avuto bisogno di un intervento governativo di carattere operativo, amministrativo, al di fuori di una

sospensione dei termini dovuta a fatto imputabile all'imputato detenuto; attraverso questo riconoscimento legislativo — ripeto — si mostra l'impotenza assoluta dell'Esecutivo anche di fronte alla custodia dell'imputato detenuto.

La cosa più grave viene poi nell'alinea successiva, quando si deve ammettere la causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa. Onorevoli colleghi, qui siamo nei riflessi legislativi di uno stato di rivoluzione calda. Persino durante l'inquisizione spagnola o in tempeste rivoluzionarie in cui dominava la violenza i diritti della difesa sono stati mantenuti.

Torquemada trattò l'Avvocatura con il ferro e con il fuoco ma non la potè rimuovere nè distruggere. E noi riconosciamo in una norma di legge che l'attuale situazione della primavera-estate 1977 ha espresso la necessità di questa norma perchè ci siamo trovati nel caso in cui non solo l'imputato detenuto poteva agire in modo da impedire il meccanismo processuale, ma che la contingenza ci offriva una situazione per cui non era possibile formare dei collegi giudicanti e — cosa ancora per noi più grave — non si poteva esercitare la difesa.

Ecco, onorevoli colleghi, il decreto-legge è semplice: vi è una norma di sospensione dei termini di carcerazione preventiva in caso di « forza maggiore... ». Ora, a mio avviso, era sufficiente dire « in caso di forza maggiore » e la forza maggiore comprendeva tutto. Per quale ragione dobbiamo dare a coloro che verranno dopo di noi una casistica che non è espressa da una realtà cui non è possibile provvedere con mezzi operativi? Noi tale realtà la dobbiamo respingere, altrimenti è assurdo rimanere in Parlamento a fare le leggi. Ciò perchè l'imputato detenuto, attraverso il suo asserito potere, potrebbe impedire anche l'applicazione di questa norma ed impedire che si formi un collegio o che il diritto della difesa sia esercitato. Se avessimo invece prorogato i termini « per forza maggiore » avremmo coperto ogni ipotesi ed anche quei casi che la norma non prevede.

Per quanto concerne l'articolo 432-bis del codice di procedura penale, esso riflette solo una separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva e questo rimedia agli eventuali danni ai coimputati per quanto contenuto nell'articolo precedente.

Il provvedimento al nostro esame non offre un mezzo idoneo a risolvere le difficoltà e rispecchia un determinato stato di cose che si manifesta per lassismo di costumi. L'Esecutivo in molti casi viene meno ai propri doveri cioè alle funzioni che gli sono affidate. Infatti non è concepibile, in un momento in cui la vita sociale si svolge minata dalla violenza, che non si possa amministrare la giustizia. Il giorno che effettivamente arrivassimo alla casistica prospettata dal decreto-legge, saremmo in una situazione irrimediabile. Io non ho l'aggravante di essere socialista...

S C A M A R C I O . Lei ha un'altra aggravante più grave, quella di essere fascista.

N E N C I O N I . Voglio sottolineare che impunemente non si può dire in questa Aula, dopo i giorni roventi che abbiamo alle spalle, che si tratta solo di qualche nappista. Onorevoli colleghi, le libertà democratiche sono sacre e inviolabili, protette e tutelate, ma non la delinquenza con la maschera di cartapesta politica, perchè tale forma di delinquenza è delinquenza con la maschera di tartufo. Noi non siamo per la politica del mitra dietro la siepe.

Oggi dobbiamo guardare a coloro che agitano la scioietà e agiscono con la P 38...

S C A M A R C I O . Non sono certo i socialisti e i comunisti.

N E N C I O N I . Sono dei teppisti.

S C A M A R C I O . Potrebbero essere della parte vostra e comunque fanno il vostro gioco. *Cui prodest* tutto ciò? Non certo alla sinistra.

P A Z I E N Z A . *Excusatio non petita...*

N E N C I O N I . Sono dei teppisti che dai giudici possono avere la libertà provvisoria quando hanno 9 anni di reclusione da scontare probabilmente per venire incontro a fatti che non sono ancora chiari nei loro contorni e nelle responsabilità.

Il giorno che il Parlamento, invece dei sepolcri imbiancati che vengono a difendere determinate situazioni, potrà smascherare anche le responsabilità che derivano da coloro che si difendono assisi sul loro seggio parlamentare sarà un moto di civiltà verso la verità e verso la democrazia. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la ragione per cui il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore della conversione del decreto-legge è talmente ovvia che non la ripeterò, per non abusare del poco tempo che abbiamo a disposizione, anche in considerazione delle leggi che dovremo esaminare nella stessa seduta di oggi, successivamente. Mi associo, comunque, a quanto è stato detto da taluni tra i senatori che mi hanno preceduto; e non per una preferenza politica, semmai per una preferenza umana, mi associo in particolare alle parole veramente sofferte e pur contenute pronunciate in quest'Aula dal senatore Petrella, che non è solo uomo politico ma anche, come tutti sapete, un magistrato particolarmente impegnato nella sua nobilissima funzione.

Chiedo ora al Ministro di permettermi, sia pure brevemente, di svolgere quell'opera che ogni tanto svolgo in quest'Aula, come una sorta di Basilio Puoti, di purista del diritto che, come tutti i puristi, non sempre incontra le simpatie degli ascoltatori. Questo decreto-legge è stato emanato dal Governo, come bene è stato detto, a titolo di rattoppo. Effettivamente, l'Esecutivo si è trovato di fronte ad una situazione che ha imposto la adozione immediata di un qualche provvedimento che ponesse argine al pericolo che gli incidenti insorti nel processo di Torino po-

tessero determinare la liberazione degli imputati. Siamo perfettamente d'accordo. Ma i rattoppi devono essere fatti bene; occorre cioè che non si verifichi il fenomeno che i nostri colleghi senatori di Venezia chiamerebbero con la frase: « *pezo el tacon del buso* ». Mi sembra, francamente, che nel fare anche questo modestissimo e piccolo decreto-legge, la concitazione non dovesse prendere, sia pure nella notte in cui è stato scritto (ma penso che sia stato impiegato qualche giorno nello stenderlo), coloro che hanno preparato il provvedimento: un provvedimento che naturalmente non sarà stato esteso personalmente dal Ministro, ma dalla sua burocrazia, dai suoi sottoposti.

Penso comunque che le critiche del senatore Nencioni non colgano molto esattamente gli errori del decreto-legge, in quanto egli se l'è particolarmente presa con la nuova stesura dell'articolo 272 là dove si parla di « sottoposizione ad osservazione psichiatrica », cioè là dove si fa un'ipotesi già contenuta nel codice di procedura penale vigente. Quindi tutte le critiche del senatore Nencioni cadono; tutt'al più si può discutere sulla dizione, perchè il codice di procedura penale, forse più precisamente, parlava di osservazione sulla base di una perizia psichiatrica, cioè sottoponeva alla determinazione di una consulenza tecnica l'osservazione psichiatrica.

Tolto di mezzo questo punto, ve n'è però qualche altro, nel decreto, che può dare fastidio, e non al purista, sia ben chiaro; può dare fastidio alla giustizia, nel senso che può provocare in sede di applicazione qualche inconveniente.

Comincerò dall'inconveniente meno grave, che può essere implicato dal secondo articolo del decreto-legge, cioè dall'articolo 432-*bis*. Il Ministro che mi ascolta, tra le tante cose che sa, è particolarmente competente, come illustre esponente della scienza romanistica, nella cosiddetta scienza delle interpolazioni. Ebbene, in questo articolo 432-*bis* qualunque persona che lo legga con una certa attenzione si può accorgere dell'esistenza di una interpolazione rappresentata dall'ultimo periodo: « a meno che, per evidente e

assoluta necessità del giudizio, ritenga (il giudice) di sospendere o di rinviare il dibattimento ». L'articolo 432-*bis* è stato creato giustamente preoccupandosi il legislatore del fatto che la sospensione o il rinvio del dibattimento possa determinare conseguenze di ritardo anche per coloro i quali non hanno dato causa alla sospensione o rinvio del dibattimento: per costoro dunque, dice l'articolo, si faccia subito il dibattimento, si proceda alla separazione dei giudizi. Senonchè, dopo aver scritto tutto ciò, gli estensori dell'articolo si sono accorti che non sempre la separazione dei giudizi è possibile (lo sappiamo tutti quanti, sia in sede scientifica, sia in sede pratica), e allora hanno aggiunto: « a meno che non sia proprio possibile procedere alla separazione dei giudizi ». Lo hanno aggiunto, ma lo hanno detto in termini positivi: « a meno che il giudice ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento ».

Eccoci davanti ad una interpolazione, la quale non è che alteri la sostanza della giustizia, ma in modo alquanto notevole altera la logica interna dell'articolo e può incrementare quelle famose questioni che insorgono sempre nel processo penale, e che devono essere invece accuratamente evitate dal legislatore attraverso formulazioni puntigliose delle norme di legge: una questione, per esempio, relativa al punto se la sospensione dei termini si applichi, in questo caso, anche agli altri oppure no, vale a dire se coloro i quali non hanno dato causa alle ragioni di sospensione o di rinvio del dibattimento debbano tuttavia, in caso di rinvio necessario di tutto il dibattimento, essere coinvolti con quelli che hanno dato causa all'intralcio nella stessa loro sorte, vale a dire nella sorte di dover attendere in carcere la fine del dibattimento. Questione infondata? Siamo perfettamente d'accordo, signor Ministro. Subordinatamente a lei, anche io sono una persona abbastanza ragionevole, quindi tutti e due la intendiamo in questo modo. Però lei lo sa senz'altro perchè ha fatto l'avvocato, io lo so perchè l'ho fatto a mia volta, qui ci sono molti avvocati, e insomma tutti sappiamo che non sempre gli avvocati sono ragionevoli nelle au-

le giudiziarie, o più precisamente spesso essi fingono di non essere ragionevoli perchè le eccezioni procedurali servono alla difesa anche quando non sono obiettivamente fondate.

Per quanto riguarda poi l'articolo 272, nella nuova versione integrata del Governo, io, ripeto, non aderisco alle critiche, forse troppo affrettate, del senatore Nencioni per ciò che riguarda l'osservazione psichiatrica.

Non aderirei nemmeno alle critiche dello stesso senatore Nencioni per ciò che riguarda la indicazione della causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti. Bisognava parlarne esplicitamente, perchè occorreva puntualizzare l'ipotesi che i collegi giudicanti non si siano formati, e ciò per causa di forza maggiore; se avessimo lasciato la forza maggiore come principio generale, che indubbiamente paralizza l'andamento processuale non avremmo potuto ottenere l'effetto specifico che volevamo ottenere con questo decreto-legge.

Il punto che invece mi sembra piuttosto discutibile sul piano della giustizia è il « comunque per fatto a lui imputabile ». Analizziamo le ipotesi. Il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato (siamo di fronte ad un fatto preciso, un fatto di legittimità, che cioè è di facile accertamento); ovvero è sospeso o rinviato a richiesta sua o del difensore (altro punto in cui l'accertamento è facilissimo; c'è la domanda); ovvero è rimesso al futuro per causa di forza maggiore (qui la cosa si può maggiormente discutere, ma in ogni caso la forza maggiore è talmente vistosa che possiamo anche dire che è un punto preciso). A differenza di queste ipotesi, l'ipotesi del fatto « imputabile » al detenuto è — se mi permette, signor Ministro — allarmantemente elastica, perchè « fatto imputabile » è un fatto il cui riferimento a colui che lo ha determinato dipende da un giudizio, non può che dipendere da un giudizio sull'imputabilità appunto del fatto: un fatto imputabile deve dipendere da un giudizio, che qui per definizione manca, sull'imputabilità del fatto. Quindi qui non siamo più nell'osservazione formale, puristica, da Basilio Puoti; siamo nella osservazione di conte-

nuto, nel rilievo di contenuto, cioè siamo di fronte ad una possibile ingiustizia, alla possibilità che questa norma apra le porte ad una « giustizia sotto l'albero » che è proprio quel tale tipo di giustizia illiberale che non deve essere esercitato in un sistema procedurale moderno.

Per di più mi domando che cosa si intende per « fatto imputabile ». Dato e non concesso che l'imputabilità sia un alcunchè di chiaro, di immediatamente evidente prima del giudizio sull'imputabilità stessa, mi chiedo, ripeto, che cosa si intenda per fatto imputabile a colui che è sottoposto al giudizio. È una formula troppo imprecisa. Se vi sono fra i processualisti italiani persone che credono alla jettatura, essi potranno dire, ad esempio, che autore di un « fatto a lui imputabile » è anche uno jettatore il quale faccia, a dir così, venir meno tutti i giurati, i giudici popolari sorteggiati per il giudizio di assise. Ardisco fare l'ipotesi un po' paradossale anche perchè è paradossale che veramente esistano processualisti penali che abbiano certe credenze, del resto da me non del tutto disprezzate. Comunque l'esempio è valso a rendere evidente che la formula è poco precisa. Essa conferma, più che altro, la fretta con cui sono fatte le leggi dagli uffici legislativi; una fretta che forse è anche indice di disattenzione, dal momento che in due o tre giorni si può ben fare una buona legge, valutando tutte le ipotesi possibili e tutte le possibili interpretazioni.

Colgo l'occasione per ribadire quanto è stato già osservato molto ampiamente dal senatore Coco, di parte democristiana, circa la urgente necessità della emanazione del codice di procedura penale: codice cui abbiamo concesso il rinvio di un altro anno, ma che non necessariamente deve essere completato alla fine dell'anno. Ci auguriamo di vederlo pronto anche molto prima, perchè non è detto che si debbano fare le cose all'ultimo momento, e dissi già altra volta in Aula che non è il caso di seguire il sistema della Fiera di Milano, dove metà del lavoro di apprestamento del materiale di mostra lo si fa nell'ultima notte. All'auspicio ora fatto aggiungo la richiesta che il Parlamento sia in-

formato frequentemente sull'andamento dei lavori: se non erro, in questo momento la Commissione consultiva non è in attività e la Commissione ministeriale (questo lo abbiamo sentito dire per le conoscenze che abbiamo tra gli uscieri del Ministero) non sta davvero lavorando un gran che intorno a quella sorta di formaggio groviera che è attualmente il nuovo codice di procedura penale, pieno di buchi che attendono di essere riempiti a causa delle questioni che sono ancora da risolvere. Se fossimo informati, può darsi che potremmo dare qualche modesto suggerimento. In particolare, sarebbe opportuno che il Parlamento fosse ragguagliato di ciò che si va dicendo, sempre negli ambienti cosiddetti bene informati, in ordine a quello che sarà il supporto tecnico del nuovo processo penale di tipo accusatorio, vale a dire in ordine alla categoria dei cancellieri, che in prima persona dovranno raccogliere il contraddittorio dei dibattimenti, stenografandolo così come sappiamo avvenire nei processi penali americani.

Pare che sia un po' difficile formare questi cancellieri. Ed allora, se è difficile mettere su un personale così ben preparato, possiamo ritenere che nel giro massimo di un anno o due, di qui all'entrata in vigore del codice di procedura penale, si potranno davvero creare gli indispensabili cancellieri? Non è il caso di pensare fin da adesso ad un diverso metodo di registrazione del dibattito, cioè non al metodo della stenografia, quello che viene praticato dagli stenografi in quest'Aula, ma al metodo del resoconto, come viene praticato sempre in quest'Aula da altri addetti? Il cancelliere, come tutti sanno, fa parte dell'ordine giudiziario, è un organo certificante, è quindi un personaggio importante sul piano ufficiale. Probabilmente si dovrebbe orientare la riforma non verso l'utopia del cancelliere stenografo, ma verso la possibilità del cancelliere resocontista, che in prima persona assuma la garanzia dell'esattezza dei resoconti dibattimentali, in modo più o meno pari all'esattezza dei resoconti che — bisogna dare atto — è caratteristica delle Aule parlamentari.

Questi ed altri problemi potrebbero essere da noi discussi, non tanto in Aula quanto in

Commissione, se tra il Ministero della giustizia e noi (noi Senato, noi Camera dei deputati, noi Senato e Camera insieme, in maniera più o meno formale o informale) si instaurasse, non dico una maggiore cordialità di rapporti, perchè quella già c'è, ma una maggiore intensità e diligenza di contatti.

L'occasione per tornare sull'argomento mi è stata data dalla leggina in esame, dalla conversione di un decreto-legge. Perchè l'ho fatto? L'ho fatto per lo stesso motivo per cui, se non mi sbaglio, Catone il censore coglieva tutti gli spunti per dire in Senato che Cartagine doveva essere distrutta. Io non chiedo che sia distrutta Cartagine. Io chiedo una cosa molto meno drammatica, anzi chiedo una cosa sulla quale tutti quanti possiamo essere d'accordo, a destra e a sinistra. Quindi penso che con questa reiterata richiesta possa chiudere il mio intervento, confermando in ogni caso la nostra piena adesione alla proposta di conversione che ci viene dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Guarino, se lei mi permette, la prossima volta bisogna che si attenga all'argomento. Oggi ho lasciato passare per il piacere di sentirla, ma bisogna che rispettiamo il Regolamento.

GUARINO. Ma mi sono richiamato all'argomento trattato da un oratore che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Ogni tanto, quando vedo che i vizi si ripetono, mi permetto di interloquire e quindi trasferisco anche all'oratore che l'ha preceduto il rilievo.

GUARINO. Del resto sono un suo caro amico: ce lo divideremo a metà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

LUGNANO. Signor Presidente, spero di avere una sorte diversa, cioè di non essere richiamato a rientrare nel tema e a stare al concreto delle cose che si possono sviluppare su questo provvedimento, che

— come giustamente è già stato detto — sembra di carattere minore ma, siccome incide sui diritti di libertà umana, su una cosa seria quale può essere, per esempio, la privazione della libertà dell'uomo, ha innegabilmente una importanza tale da richiedere da parte nostra il massimo impegno, sia pure concentrato nel tempo.

Dirò subito all'onorevole Ministro che sono d'accordo con chi si oppone ai toni apocalittici a proposito di questo provvedimento, sul quale è stato sparato a zero in modo tale che, onorevole Presidente, non si è mancato di dire, per esempio, che ciò rappresenta la resa logica alle Brigate rosse, che questa è la testimonianza del crollo, dello sfacelo di uno Stato democratico.

In verità non posso attribuire al provvedimento tutto questo pericolo o tutta questa testimonianza. Si è continuato su questo tono, del quale qualche riecheggiamento si è avuto anche stasera in Aula. Non perchè io sia un ottimista ad ogni costo, ma non foss'altro che per dare l'esatta misura delle cose, a me preme stabilire stasera che in verità niente e nessuno è autorizzato a dire che questo provvedimento rappresenta una resa o un asseccamento alla filosofia delle Brigate rosse o che questo provvedimento significa quasi la fine del mondo per noi, per il popolo, per la nostra convivenza organizzata e per il nostro ordinamento giuriditario.

Detto questo, per un'esigenza di maggiore chiarezza, non si può negare che delle esagerazioni vi siano anche in tutti coloro i quali con tono entusiastico sostengono che il provvedimento rappresenta una risposta adeguata alla violenza organizzata o non; che esso è la prova che lo Stato democratico offre della sua vitalità alle forze eversive che gli lanciano continuamente sfide.

In verità non credo che possa essere detto nemmeno questo, onorevole Ministro, per il semplice motivo che, per esempio, nessuno mi impedisce di pensare che anche con questo prolungamento di termini di custodia preventiva in questo nostro benedetto paese non mancherà chi, o come magistrato o come cancelliere o comunque come chierico addetto ai lavori, farà in modo

che si arrivi sempre alla scadenza dei termini senza che un processo sia definito, sia concluso o abbia avuto la tanto sospirata cosiddetta sentenza passata in giudicato.

Perchè? Perchè noi, in verità, siamo costretti spesso ad andare in giro alla ricerca di qualcosa e a legiferare in condizioni nevrotiche ed irrazionali; ed il professor Guarino si lamentava non di alcune imperfezioni di carattere formale, ma di alcune cose che preoccupano e allarmano nel contenuto e nella direzione in cui si muove questo provvedimento. Si capisce che anch'io ne sono allarmato, come ne è allarmato il nostro Presidente che credo non abbia fatto passare occasione per dire a tutti quanti noi — ed è un suo dovere oltre che un diritto — come nel fatto della causa di forza maggiore sia contenuta un'insidia tale per cui qualora non si possa costituire una corte d'assise, indipendentemente dal fatto dell'imputato, indipendentemente dai difensori o dall'intervento di qualcuno collegato con l'imputato o con i difensori, il peso di tutto ciò viene a ricadere sulle spalle di chi è detenuto, senza che costui possa chiedere la ragione di ciò. Infatti esso troverebbe nel sottosegretario Dell'Andro una risposta che in verità non appaga nessuno perchè egli dice che imputabile non vuol dire nè ricerca del dolo nè di ciò che sta sotto ad un'azione umana, ma significa soltanto un fatto comunque riconducibile all'imputato. In verità io questo « comunque riconducibile » non lo capisco, perchè è come se attraverso un lavoro di talpa si potesse scavare un circuito segreto che parta dalla impossibilità di poter fare per cause di forza maggiore un processo all'imputato detenuto in carcere; quindi si tratta di un lavoro di cui ci si accorge solo quando ormai è troppo tardi e non si può più correre ai ripari ed è perciò che non lo accetto.

Indipendentemente da ciò — ed è questa forse una delle ragioni principali per cui intervengo questa sera, in quanto dopo quello che ha detto il senatore Petrella per il nostro Gruppo avrei dovuto forse fare a meno di intervenire — quando nel paese si dice che siamo passati dalla legge Valpreda alla legge Croce, come ha detto il senatore

Scamarcio, si vuol significare che si è passati dalla legge Valpreda attraverso una croce, attraverso cioè un uomo che è stato ucciso certamente da innocente, alla legge Curcio e questo è molto più grave. Siamo partiti cioè da una legge che si è voluta intitolare a Valpreda, in quanto anche allora fummo costretti a correre ai ripari perchè tutta l'opinione pubblica, che del resto coincideva con il nostro indirizzo, era d'accordo nel ritenere che non si potesse tenere quattro o cinque anni, anche se colpevole, o anche se poi si scopriva responsabile, in attesa di un giudizio che non veniva mai non Valpreda, ma chiunque fosse in attesa di un verdetto di colpevolezza o meno. Sia chiaro che allora l'opinione pubblica era a nostro favore e si muoveva nella stessa direzione nostra e tutti dovettero riconoscere che era onesto, equo, pulito e limpido il ragionamento attraverso cui passava quella riforma in quanto noi affermavamo che non dichiaravamo Valpreda innocente, perchè questo toccava a chi avrebbe esaminato il caso, ma affermavamo che Valpreda o chiunque altro al posto suo o nelle sue stesse condizioni non poteva aspettare quattro o cinque anni in attesa del giudizio di primo grado. E, signor Presidente, si è visto da quanto è accaduto a Catanzaro che aveva ragione l'opinione pubblica ad essere allarmata e che quindi ben facemmo allora a muoverci in quella direzione affermando che non si poteva costringere nessuno, neanche l'autore del più efferato dei delitti, a rimanere in carcere in stato di custodia preventiva per più di due-tre-quattro anni, per cui stabilimmo la data di durata massima della custodia preventiva stessa.

Ma, diciamo la verità, come potrà più oggi l'opinione pubblica schierarsi con noi, o come potrà più l'opinione pubblica democratica, illuminata dalle cose che accadono e spaventata da tanti fatti e da tanti delitti che certamente destano allarme e preoccupazione e spavento e stato di angoscia indescrivibile, capire ad esempio quello che facciamo dal momento che, nel breve volgere di pochissimi anni, onorevole Presidente e onorevole Ministro — lei non potrà contestarmi questo — con una attività legisla-

tiva che bene è stata definita da un uomo della maggioranza che le cose della giustizia le ha viste da vicino e dall'interno, perchè è stato sottosegretario per vari anni, l'onorevole Pennacchini, un'attività legislativa « a soffietto », siamo passati, dicevo, da una concezione per così dire liberale, non dico illuministica, ad una concezione dominata e stravolta dalla paura fino al punto da fare in modo che, ad esempio, tra le cause di forza maggiore siano compresi anche i pericoli concreti e positivi che chi non è responsabile di queste cose sia costretto a pagare attraverso la sospensione della decorrenza dei termini della carcerazione preventiva?

Ciò che mi preoccupa e che vorrei sottolineare è proprio questo. Diceva il senatore Coco, mi sembra assieme al senatore Petrella, che noi abbiamo la speranza che tutti i nostri patimenti e le nostre sofferenze abbiano una breve durata, dal momento che avremo il nuovo codice di procedura penale. Anzi il professor Guarino aggiungeva una speranza, dicendo che non è detto che debba passare tutto l'anno. In un paese in cui nessuno o quasi paga la tassa di circolazione se non arriva alla scadenza dell'ultimo minuto e se non è costretto a fare la fila per dare a se stesso e agli altri un tormento supplementare per un atto che avrebbe potuto compiere prima, ebbene il professor Guarino dice che entro un anno avremo il nuovo codice di procedura penale. Io ho tutti i miei dubbi!

A questo punto dobbiamo anche dire che la responsabilità non ricade certamente su quelli che sono stati chiamati a stendere o a redigere il codice di procedura penale. Infatti ritengo di poter sapere — ed abbiamo qui il presidente della commissione — che quel codice è già quasi del tutto pronto e che la commissione è stata costretta, mi pare, a rallentare il ritmo della sua produzione, a non porre la parola fine a tutto quanto aveva già fatto perchè le cosiddette strutture necessarie mancavano. Questo è accaduto anche per l'ordinamento penitenziario: è accaduto e accade sempre che noi facciamo delle leggi nella speranza che queste siano d'incoraggiamento e di stimolo e

di incentivazione alla produzione di certe strutture; le strutture mancano e, mancando le strutture, si è visto quello che è accaduto per l'applicazione dell'ordinamento penitenziario. Così, attraverso queste lacune, si crea uno stato di agitazione nelle carceri che il più delle volte, se non giustificato del tutto (si capisce, quando assume forme esasperate o quando assume forme che travalicano ogni senso di comprensione, è evidente che non è giustificato), può essere spiegabile sul piano umano.

E così ancora una volta abbiamo avuto questo ritardo determinato dalla mancanza o dal mancato tempestivo apprestamento di strutture che dovrebbero darci la possibilità finalmente di avere il nuovo codice di procedura penale.

Resta ancora in noi questa amarezza, l'amarezza cioè di dovere ogni volta intervenire perchè, ad esempio, vi sono stati dei gravissimi fatti in questa o in quella zona d'Italia: una volta si tratta di Torino, altra volta di Napoli, altra volta di Roma, altra volta di Bologna; speriamo che non ci sia più un'altra città per il futuro che sia al centro dei fatti gravi che accadono nel nostro paese e che ci spinga a intervenire correndo con l'affanno ai ripari. È evidente, però, che noi vorremmo approvare i disegni di legge non dico con entusiasmo, ma con adesione meditata e con una riflessione accurata; vorremmo cioè non più essere costretti, onorevole Ministro, a dire a noi stessi ed agli altri: questa legge l'approviamo, oppure questo decreto-legge lo convertiamo in legge solo perchè Annibale è alle porte, soltanto perchè la casa brucia ed è inutile star qui a discutere di questa o di quell'altra finezza, di questo o di quest'altro contrasto di contenuto, di questo o di quest'altro motivo di allarme o di preoccupazione che esiste nella normativa del decreto o della legge.

Diamo, quindi, il nostro voto favorevole alla conversione del decreto che ci è stato presentato; diciamo senz'altro di no a tutti coloro i quali credono di poter lanciare un grido di allarme o addirittura di esagerare nei toni apocalittici ai quali si sono abbandonati quando si parla di sfacelo, di resa

senza condizioni, di assecondamento, di abbandono dello Stato alla logica delle Brigate rosse o quando addirittura si arriva a dire, per esempio, che con questo provvedimento il Ministro di grazia e giustizia si schiererebbe con lo stesso terrorismo che vorrebbe fronteggiare. Sono affermazioni patologiche davvero che bisogna subito cercare di espellere da un discorso serio; è innegabile che nemmeno si può dire che noi diamo prova di andare avanti con razionalità e con meditazione su quanto produciamo.

Quindi senza entusiasmo, con tutte le preoccupazioni e tutto l'allarme, ci rendiamo conto dell'esigenza che ha lo Stato repubblicano e che tutti noi abbiamo di dare una risposta che rappresenti un segno di forza positiva, di orientamento deciso nei confronti di tutti coloro che credono di poter attentare alla esistenza delle nostre istituzioni e dare dei colpi più o meno definitivi alla nostra Repubblica.

Per queste ragioni, e solo per queste, per noi sempre primarie, daremo il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto sottoposto al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 683, che converte in legge il decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensiva della durata della custodia preventiva, approvato dalla Camera dei deputati ed oggi in discussione qui da noi, non è certo un provvedimento risolutivo; rappresenta i tipici inconvenienti delle leggi che dovrebbero essere transitorie: ma, come osservava Leo Longanesi, « in questo nostro paese niente è più definitivo del provvisorio ». Speriamo che non sia così. La riforma del codice di procedura penale, che ci auguriamo prossima, ci dà una certa assicurazione. La precarietà, l'improvvisazione, il piccolo soccorso appaiono infatti oramai dati istituzionali cui neppure il presente provvedimento riesce a sottrarsi. L'ar-

articolo 272, sesto comma, del codice di procedura penale stabilisce che i termini della custodia preventiva rimangono sospesi per alcuni casi specifici e bene elencati nell'articolo stesso.

Il decreto-legge n. 151 modifica innanzitutto l'articolo 272 del codice di procedura penale allo scopo di evitare che l'imputato possa giovare della scadenza del termine di custodia preventiva in tutti i casi in cui, per fatto a lui imputabile o per causa di forza maggiore che impedisca la formazione dei collegi giudicanti o l'esercizio della difesa, risulti necessaria la sospensione del dibattimento. Il provvedimento in discussione trova la sua giustificazione quale mezzo per impedire che attraverso manovre poste in atto dall'imputato e dai suoi difensori si pervenga al compimento della durata massima della custodia preventiva senza poter giungere alla conclusione del giudizio, con la conseguenza di dover scarcerare e far tornare in libertà persone socialmente pericolose in quanto imputate di delitti particolarmente efferati.

È accaduto in questi ultimi tempi che taluni processi hanno dovuto subire interruzione perchè gli imputati ne hanno impedito con il loro comportamento, o per altri motivi collegati, il regolare svolgimento. La situazione così grave, resa drammatica da episodi sanguinosi che hanno avuto il chiaro scopo di intimidire la magistratura e l'ordine forense nel compimento delle loro delicatissime funzioni, necessita di un provvedimento che quanto meno sconsigli gli imputati di seguire questa via per ottenere quanto loro maggiormente interessa: la scarcerazione per scadenza dei termini.

I gravissimi fatti criminosi recentemente verificatisi, in particolare l'uccisione dell'avvocato Croce a Torino, sollecitano a rivedere i termini della carcerazione preventiva. Questo gravissimo episodio ed altri simili fanno parte di una serie di fatti chiaramente finalizzati ad ostacolare l'esercizio della giustizia, impedendo la conclusione dei processi prima della scadenza dei termini della carcerazione preventiva. Gli episodi verificatisi in questi ultimi tempi hanno messo in luce come il normale corso della giustizia

penale venga spesso ostacolato dal comportamento degli imputati o da fatti obiettivi collegati a loro iniziative. La necessità e l'urgenza di un provvedimento sono evidenti quando vengano tenute presenti le particolari situazioni cui ho fatto cenno in precedenza e che impongono un immediato e non procrastinabile intervento. Grosse perplessità, nonostante ciò, vengono suscitate in noi, ma l'assoluta necessità di provvedere è dimostrata dalle vicende di taluni processi e ce le fa superare: non si può permettere infatti che si possa impedire di celebrare alcuni importanti dibattimenti, aumentando così il discredito delle istituzioni e la sfiducia verso lo Stato.

Il decreto-legge in discussione introduce nell'articolo 272 del codice di procedura penale nuove ipotesi di sospensione dei termini di decorrenza della carcerazione preventiva; e se non contraddice i principi che furono alla base della legge Valpreda e dei successivi provvedimenti legislativi, si limita ad adeguarli ad una nuova situazione caratterizzata dal criminoso tentativo in atto di paralizzare lo Stato, come dimostrano le già citate vicende del processo di Torino.

È indubbio che nella situazione presente questo provvedimento vada approvato, e noi lo approveremo. La situazione di incertezza in cui versa la giustizia oggi in Italia può far nascere il dubbio di interpretazioni aberranti del provvedimento: è questo uno dei motivi delle nostre perplessità; non possiamo che formulare l'augurio che l'applicazione di questa normativa sia fedele ai criteri e alla *ratio* in essa insita. Nel nostro voto favorevole ci conforta la consapevolezza che il problema principale che oggi si impone è quello della difesa delle istituzioni, esigenza di fronte alla quale deve cadere qualunque considerazione di ordine sistematico o formale.

Penso che se si fosse intervenuti in tempo e con maggior senso di responsabilità si sarebbe con ogni probabilità potuto evitare l'omicidio dell'avvocato Croce ed altri gravi e luttuosi avvenimenti che hanno fatto parte del piano di intimidazione ed eversivo.

Il nostro voto sarà dunque favorevole: esso si accompagna però all'amara consapevolezza che la macchina dello Stato nel suo momento più delicato e significativo, quello dell'amministrazione della giustizia, non corrisponde più (ed oggi si è costretti a sancire misure straordinarie) all'esigenza di fronteggiare eventi impropriamente definiti di forza maggiore, ma che in realtà sono tali solo per l'impotenza degli organi dello Stato di fronte agli attacchi intimidatori ed eversivi in atto. Urgenza del provvedimento, senza dubbio, ma va rilevato che la crisi della giustizia non può risolversi con una attività legislativa a singhiozzo, in virtù della quale in pochi anni si passa dalla legge Valpreda alla legge Curcio.

Le recenti vicende di Milano, dove autorevoli magistrati hanno dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di applicare la legge, dovrebbero finalmente indurci a reperire gli strumenti idonei ad affrontare alla radice i problemi giudiziari e penitenziari, anche questi ultimi fonte di gravissimi disordini.

Il provvedimento non deve costituire e non va inteso come un cedimento di fronte al disegno criminoso in atto; in un momento nel quale tante sfide vengono lanciate allo Stato democratico è necessario venga data ad esse una risposta adeguata. A mali estremi rimedi estremi; io vorrei che questa frase fosse così tradotta: solo in momenti e situazioni eccezionali provvedimenti eccezionali. Questo è il nostro pensiero che ci solleva dai pesanti dubbi che ci turbano. La prossima riforma del codice di procedura penale — ho detto prossima e ci vogliamo augurare che veramente e finalmente lo sia — ci dà la certezza della transitorietà del provvedimento. Questo è un altro elemento che ci conforta e rende possibile il nostro voto. Non è certo una prassi delle migliori legiferare in questa materia sotto la spinta dei fatti del giorno; è pertanto opportuno che Governo e Parlamento procedano ad un generale riesame dei limiti della carcerazione preventiva.

Onorevoli colleghi, voglio citare qui alcune frasi che risalgono a molto tempo addietro: « Se la sicurezza pubblica non fosse garantita, se i giurati subissero la minaccia

e l'oltraggio nel pronunciare la loro sentenza, se i testimoni si nascondessero e non osassero dire il vero, se pochi facinorosi imponessero qua e là col terrore le loro voglie, se il diritto di riunione si convertisse in palestra di agitazioni e di attentati, la libertà ne sarebbe gravemente minacciata e il paese non accetterebbe il prolungarsi di questo stato di cose. Il popolo, stanco di questa libertà che tale non è più, ma licenza, invoca e cerca chi sia capace di ridargli la sicurezza e la libertà che ha perduto ». Queste parole le ha pronunciate il ministro Minghetti al Parlamento italiano di Firenze 110 anni fa, e sono parole che possono essere anche di attualità. Siamo a questi estremi, onorevoli senatori; noi abbiamo l'obbligo, per il mandato che ci è stato dato, di operare per ridare al popolo libertà e sicurezza. Il provvedimento in discussione può essere un primo passo verso questa direzione. Altri ne dovranno seguire, signor Ministro; con il nostro voto favorevole pensiamo di aver dato il nostro contributo per poter meglio affrontare una situazione che sta diventando tutti i giorni veramente insostenibile.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

B U S S E T I, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, brevemente mi limiterò ad osservare che sia in Commissione, sia nel corso della discussione testè conclusasi, è emerso in sostanza un orientamento di adesione al disegno di legge governativo, anche se con molte perplessità ed annotazioni in ordine al metodo. Non si è ritenuto di contrastare il disegno governativo perchè esso tende a riequilibrare una situazione processuale fortemente turbata dalla particolare callidità che una certa delinquenza, che non di rado tenta di nascondere la propria spregiudicatezza dietro mascheramenti politici, va ogni giorno di più manifestando. Quindi il disegno di legge in esame è un modo corretto ed idoneo di reazione della società, anche se con tutti i limiti che ogni reazione neces-

sitata non può non comportare. Ma certo nella prosecuzione dei lavori di formazione del nuovo codice di procedura penale non sarà ignorata anche questa esperienza, con la manifesta insofferenza espressa dal Parlamento di subire gli eventi e intervenire spesso a rattoppare situazioni incresciose, anzichè a strutturare compiuti istituti. Il relatore quindi rinnova l'invito a convertire il decreto-legge n. 151 nella sua attuale formulazione, per intuibili ragioni di contenimento dei tempi entro i quali la conversione stessa deve intervenire perchè siano evitate incresciose conseguenze. D'altronde, la preoccupazione relativa alla situazione che potrebbe determinarsi a carico dei coimputati non responsabili del fatto dilatorio in caso di impossibilità di celebrare un separato giudizio può ritenersi superata proprio dal chiaro dettato dell'articolo 1 che esige un rapporto diretto e certo tra il fatto dilatorio e il suo autore per farsi luogo alla sospensione dei termini della custodia preventiva.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la particolarità della situazione che ha determinato l'emanazione del decreto-legge — in accoglimento, devo sottolinearlo, di una proposta formulata all'unanimità dal Consiglio superiore della magistratura nel quale oggi, per effetto della proporzionale, sono presenti tutte le correnti della magistratura — è ben nota a voi tutti. Io desidero soltanto, sperando di essere molto breve, contribuire a dissipare qualche dubbio, qualche perplessità di ordine costituzionale che sono emersi sia nei lavori della Commissione sia questa sera qui in Assemblea.

Va preliminarmente tenuto presente che l'istituto della sospensione dei termini della durata massima della carcerazione preventiva era già previsto nell'articolo 272 anteriormente al decreto-legge del quale ci stiamo occupando. L'unica causa di sospensione prevista fino all'aprile 1974 consisteva

nel fatto che l'imputato era sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica. Non è una innovazione del decreto-legge in esame; e questo lo dico in replica alle osservazioni del senatore Nencioni, per quanto già il senatore Guarino abbia dato una precisazione in proposito. Per effetto del decreto-legge n. 99 del 1974 sono state introdotte altresì come cause di sospensione operanti nella fase del giudizio, previste per il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato, il « legittimo impedimento dell'imputato » ovvero la « richiesta sua o del difensore ». Pertanto le innovazioni contenute in questo decreto-legge riguardano il rinvio per fatto imputabile all'imputato e la causa di forza maggiore che impedisca o il formarsi dei collegi giudicanti o l'esercizio della difesa.

Ora, non mi risulta che alcuno abbia mai dubitato della compatibilità della sospensione dei termini di durata della custodia preventiva con l'esistenza di questi stessi termini che dalla possibilità di sospensione certo non sono contraddetti. È un principio affermato nell'articolo 13 della Costituzione. E voglio ricordare *per incidens* che il primo intervento del Parlamento, nel 1955, aveva interrotto i termini soltanto per la fase istruttoria, ma il primo intervento per tutte le fasi che prevede i termini massimi della carcerazione preventiva fu determinato da una nota sentenza della Corte costituzionale.

Il principio affermato dall'articolo 13 della Costituzione intende fissare un limite all'attesa dell'imputato detenuto ponendo l'esigenza che il processo contro il medesimo abbia a concludersi in un tempo ragionevole, senza che le eventuali lungaggini processuali possano prolungare oltre certi limiti la carcerazione di chi per il fatto di essere imputato è presunto non colpevole. Ma la fissazione di questo limite all'attesa non può non subire le conseguenze di fatti che ineriscono proprio alla posizione di colui che attende producendo il protrarsi del processo.

Non credo che siano fondate le critiche che il senatore Guarino muove alla sintetica espressione « o comunque per fatto a lui

imputabile». Egli queste critiche rivolge non al Ministro ma all'ufficio legislativo. Devo dire che l'ufficio legislativo del Ministero ha la massima efficienza ed è diretto da un magistrato di eccezionale valore. E poi vorrei dire che addossare le critiche all'ufficio legislativo forse suona più severa censura verso il Ministro il cui primo dovere naturalmente è non solo quello di concorrere alla formazione dei testi legislativi, ma almeno di leggerli prima di portarli al Consiglio dei ministri e poi al Parlamento. Per la verità mi assumo io tutte le responsabilità. Vorrei dire che « o comunque per fatto a lui imputabile » certo è una clausola di carattere generale suscettibile di una varietà di interpretazioni. Ma quante volte espressioni legislative sono necessariamente suscettibili di una pluralità di interpretazioni? E se volessi volgere in positivo le critiche di Guarino, dovrei dire che avremmo dovuto fare una casistica di comportamenti estremamente difficile e pericolosa perchè la realtà ci pone sempre di fronte a problemi nuovi che è meglio affrontare con clausole che certamente accentuano il collegamento tra il rinvio ed il comportamento dell'imputato ma che siano aperte ad una ragionevole interpretazione del giudice.

Vi è da notare che le cause di sospensione previste nell'articolo 272 nel testo anteriore al decreto-legge comprendono soprattutto comportamenti non volontari dell'imputato: provvedimento relativo ai tempi necessari per la perizia psichiatrica, legittimo impedimento a comparire nel dibattimento, cause obiettive non imputabili certamente al soggetto. Ora, se la sospensione è stata ricollegata, senza concreti dubbi di costituzionalità, a fatti non volontari dell'imputato quali i legittimi impedimenti, a maggior ragione deve ritenersi consentito lo stesso effetto quando lo si faccia derivare da fatti che sono a lui imputabili nel senso di essere diretti proprio ad ottenere la sospensione o il rinvio del dibattimento.

D'altro canto, la richiesta dell'imputato di rinvio del dibattimento, ipotesi che era già prevista nel testo dell'articolo 272, non è altro in fondo che l'applicazione, la specificazione di uno dei casi dei fatti a lui impu-

tabili. Quanto all'altra causa di sospensione introdotta dal decreto-legge in esame e cioè la causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi o il corretto esercizio della difesa, il discorso è più complicato. Va rilevato che questa innovazione prende atto dell'esistenza di fatti obiettivi. Vorrei rispondere al senatore Nencioni, il quale si preoccupa che questo testo dirà allo storico di domani quali sono le vicende drammatiche della nostra società. Direi che questo accade sempre. Le leggi possono essere il sintomo di una situazione, ma la situazione è quella che è e ad essa deve corrispondere un intervento legislativo di questo tenore.

Il senatore Lugnano ha sollevato il dubbio che la pubblica opinione possa non essere con noi nell'approvazione di questo intervento legislativo, ma io non so come avrebbe reagito se, in mancanza di questo tempestivo intervento, alla mancata celebrazione del processo di Torino fosse seguita, dopo pochissimo tempo, la scarcerazione di alcuni di quegli imputati. Credo che la pubblica opinione comprenda benissimo il senso e la dimensione di questo decreto-legge. Certo vorremmo non esserci trovati nelle condizioni di adottare queste che sono misure eccezionali, ma è una misura che non significa resa dello Stato alle Brigate rosse, anzi significa reazione dello Stato a certi comportamenti.

Non è sufficiente certo — lo capisco per primo — che gli imputati restino nello stato di detenzione in queste ipotesi gravissime. È necessario che lo Stato eserciti la fondamentale funzione giurisdizionale per rendere giustizia cioè per condannare chi risulti colpevole ed anche per assolvere chi sia innocente. Pertanto questo provvedimento era necessario ma non è di per sé sufficiente. Dobbiamo guardare un po' oltre e dobbiamo chiederci — l'ho detto ieri sera alla Camera — se occorrono anche interventi che riguardano due possibili ipotesi. Ne parlo in termini problematici perchè è cosa sulla quale dobbiamo riflettere. Bisogna cioè sciogliere alcuni nodi dei meccanismi che presiedono alla formazione dei collegi di assise e chiederci anche con sincerità

— lo dico sempre in termini problematici — se sia il caso anche di rivedere il sistema delle competenze non in una direzione che voglia depauperare le corti d'assise e quindi il principio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, ma in un indirizzo più vasto che, mentre prenda magari contezza della circostanza che certi reati devono essere trattati dalla magistratura ordinaria, attribuisca alla corte d'assise competenza su altri tipi di reato sui quali la partecipazione popolare può avere un estremo e positivo rilievo.

Giustamente qualcuno ha detto: non dobbiamo neppure drammatizzare la situazione; non è vero che qui siamo alla bancarotta della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Mi auguro che il caso di Torino resti isolato; frattanto altrove le giurie popolari si sono costituite anche in occasioni di processi in riferimento ai quali si era creata atmosfera di dramma, di minaccia, di tragedia: cito per tutti il processo contro i NAP celebratosi nella città di Napoli e quello che si sta celebrando a Padova proprio in questi giorni. Certo, dobbiamo prendere atto della difficoltà del momento, ma anche in questa situazione dobbiamo avere una parola di fiducia.

Tornando all'ipotesi della causa di forza maggiore e scusandomi per questa parentesi, peraltro sollecitata dal tipo di interventi svoltisi stasera in Assemblea, vorrei dire che questa innovazione prende atto, come tutti sappiamo, di certi fatti obiettivi che, ricollegandosi o meno al comportamento degli imputati, producono l'impossibilità di procedere al giudizio per ragione diversa da quella inerente al normale suo svolgimento.

Ho già detto che la sospensione dei termini, per sé considerata, non ripugna con l'istituto della durata massima della custodia preventiva; ciò che potrebbe rilevare agli effetti costituzionali è la presenza di una causa di sospensione la quale sia incompatibile con le ragioni per cui il termine è stato previsto e vanifichi la scadenza dello stesso. Questa è la vera preoccupazione di natura costituzionale.

Direi che per la causa di forza maggiore non si può dire che essa rientri in una di

queste possibili situazioni: non nella prima perchè la detta ipotesi di sospensione, non diversamente da tutte le altre previste dall'articolo 272 del codice di procedura penale, non è riconducibile alle normali vicende processuali (l'impossibilità di costituzione del collegio giudicante è sempre un fatto di per sé eccezionale) e non nella seconda, cioè nell'ipotesi in cui si possano vanificare addirittura i termini massimi, perchè questa causa è per sua natura temporanea e non può certo avere una operatività *sine die*. Anzi la ragionevolezza di questa previsione e di questa eccezionalità fa sì che anche in questa parte la norma non possa essere ritenuta in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione.

Si è anche dedotto in Commissione (per la verità non ho sentito ripetere questo appunto in Assemblea) il contrasto di questo decreto-legge con la dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo.

B U S S E T I, *relatore*. Alla Camera dei deputati.

B O N I F A C I O, *ministro di grazia e giustizia*. Credo anche nella Commissione del Senato, comunque è bene affrontare questo aspetto. Evidentemente il riferimento deve intendersi alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha valore di legge in Italia.

Non mi pare, per la verità, che questo contrasto sussista nè nelle innovazioni nè nella complessiva disciplina della durata massima dei termini di detenzione preventiva. (*Interruzione del senatore Cleto Boldrini*). L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione consente veramente la custodia preventiva della persona quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che essa abbia commesso un reato (questa è la clausola di carattere generale). Il successivo paragrafo 3 dello stesso articolo prevede il diritto della persona detenuta ad essere giudicata entro un termine ragionevole. Ora, l'orientamento costantemente seguito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è che la ragionevolezza del termine va giudicata alla luce dei dati concreti di ogni caso. Tra le circostanze rilevanti nei

casi concreti la stessa Corte ha varie volte considerato la condotta degli imputati e cioè il fatto che abbiano contribuito a ritardare l'istruttoria ed il dibattimento. Peraltro credo che tra queste circostanze sia possibile far rientrare — si fa sempre riferimento al criterio della ragionevolezza — quei fatti eccezionali, obiettivi e temporanei che concretizzano le ipotesi della causa di forza maggiore.

Un ultimo punto concerne le conseguenze che sui coimputati produce il verificarsi di una delle cause di sospensione dei termini previsti dall'articolo 272. Al riguardo credo che la relazione al disegno di legge sia sufficientemente chiara, però dobbiamo anche dedicare un momento di riflessione al dubbio avanzato, cioè che resti affidata all'organo giudicante la decisione circa la sospensione o meno dei termini della custodia preventiva anche a carico dei coimputati estranei al fatto in oggetto. Sarebbe molto grave se questo dubbio fosse fondato.

Ma la situazione normativa è ben diversa, a mio avviso, e insuscettibile di dubbi e perplessità. Tra le cause che a norma dell'attuale testo del sesto comma dell'articolo 272 determinano il rinvio del dibattimento vanno distinte quelle relative all'ufficio del giudice, del quale per esempio si impedisce la costituzione, da quelle che, come si esprime il nuovo articolo 432-bis, riguardano solo alcuni fra gli imputati. Le prime cause (impossibilità di costituzione del collegio) valgono ovviamente per tutti gli imputati e nel relativo giudizio non può trovare applicazione l'articolo 432-bis: è un fatto obiettivo. Per tutti gli imputati si avrà pertanto il rinvio del dibattimento e la sospensione della durata massima della carcerazione preventiva. Ma qui abbiamo detto che l'ipotesi già si giustifica nella sua eccezionalità e nella sua ragionevolezza.

Le cause della seconda categoria (fatti imputabili ad un imputato), essendo inerenti soltanto ad alcuni fra gli imputati, incidono sulla durata della custodia preventiva solo di quegli imputati ai quali i fatti si riferiscono e non anche degli altri imputati. Sul presupposto di questa situazione si è dettato l'articolo 432-bis. Al fine di evitare che il rinvio del dibattimento conduca alla sca-

denza dei termini di custodia preventiva a favore degli imputati che proprio per essere estranei alla causa del rinvio non subiscono la sospensione di detti termini, si rende opportuno lasciare al giudice la possibilità di ordinare la separazione del giudizio in modo da proseguire immediatamente il processo nei confronti degli imputati estranei al fatto dilatorio e ai quali quindi non si applica la sospensione dei termini.

Il provvedimento di separazione dei giudizi pertanto non incide in alcun modo sulla decorrenza dei termini di custodia preventiva per gli imputati ai quali il rinvio non è imputabile. Costoro, sia o meno emesso il provvedimento di separazione, restano sottratti alla disciplina della sospensione dei termini. Quindi non si verifica nessuna ipotesi di grave ingiustizia a carico degli imputati a cui non sia imputabile il rinvio del dibattimento.

Signor Presidente, onorevoli senatori, come sempre accade quando si parla di provvedimenti che riguardano il settore della giustizia, si discute sempre dell'intero problema della crisi della giustizia. E cosa che a me, in verità, non dispiace perchè riportare sempre la nostra attenzione sulla crisi della giustizia significa e deve significare un impegno comune delle forze politiche a dare il massimo contributo per risolvere i problemi della giustizia stessa.

Ora, per restare un po' vicino all'argomento del quale ci occupiamo questa sera, debbo dire che, certo, sono profondamente convinto che il problema dei termini della custodia preventiva si può risolvere in via eccezionale con il tipo di provvedimenti che questa sera abbiamo in esame, ma che va risolto nel suo fondo, vorrei dire a monte, attraverso una maggiore rapidità del processo. Sono altresì convinto che effettivamente la misura più efficace per far fronte alla criminalità ed alla violenza, forse più che l'aumento della misura delle pene, è quella di assicurare un processo rapido.

Orbene ci stiamo muovendo in questa direzione; e direi che per assicurare un processo rapido occorrono tante cose. Certo occorrono degli interventi normativi di modifica del codice di procedura penale; ma occorre anche apprestare quelle strutture

delle quali ormai da tempo andiamo parlando.

Noi ci muoviamo secondo questa duplice linea. Sono un fautore del nuovo codice di procedura penale perchè vedo il danno che deriva dall'aumentato numero degli interventi legislativi sporadici e settoriali ed anche dagli interventi della Corte costituzionale che hanno finito — l'ho detto in altra occasione — per innestare su un certo tronco del codice di procedura penale delle innovazioni incompatibili con la filosofia di fondo di quel codice. Dobbiamo quindi riportare tutto ad unità.

Debbo dire al senatore Lugnano che egli ben sa qual è lo stato dei lavori delle commissioni che attengono al codice e che egli conosce bene qual è lo stato dei lavori della commissione delle strutture che specificamente si sta occupando anche del problema delle strutture necessarie per rendere applicabile il nuovo codice di procedura penale.

Domani entrerà in vigore la legge di proroga del termine, o di rinnovo del termine, e mi auguro che la commissione consultiva parlamentare — ne vedo qui il valoroso Presidente — possa dare presto il suo parere su tutti gli istituti già trasmessi dalla commissione ministeriale in modo che quest'ultima possa provvedere a redigere il codice nel suo complesso.

Inoltre vorrei dire al senatore Guarino che noi non vogliamo sfruttare l'intero termine di un anno; cercheremo, nei limiti del possibile, di accelerare il lavoro; ma ciò non dipende soltanto dal Ministero, dipende anche dalla commissione consultiva; cercheremo di accelerare anche i lavori inerenti alle strutture ed oltretutto vorremmo avere un certo spazio di tempo, signor Presidente, perchè questa ipotesi di nuovo codice possa essere dibattuta anche nella pubblica opinione degli operatori del diritto e in generale di tutti i cittadini.

D'altra parte, anche prevedendo che il nuovo codice di procedura penale possa entrare in vigore tra un anno, non possiamo sottrarci alla necessità di interventi del tipo al quale appartiene il decreto-legge che questa sera stiamo convertendo.

Nessuno può pensare che se oggi fosse stato in vigore il nuovo codice di procedura penale non sarebbe stato necessario far ricorso in una situazione drammatica anche ad un decreto-legge di questo tipo. Mi pare che non ci sia proprio nessuna connessione logica tra la ritardata attuazione del codice di procedura penale e questo tipo di intervento. Purtroppo la situazione drammatica del nostro paese ci pone di fronte alla necessità di usare immediatamente delle armi giuridiche contro la violenza. E a questo noi dobbiamo essere disponibili proprio nell'intento di riportare la nostra società a quella tranquillità, a quella civile convivenza che ci consenta di pensare alle grandi riforme anche nel campo giuridico.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali » (719) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, con-

cernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'esame del decreto-legge n. 115, di cui si chiede la conversione, ha posto la Camera dei deputati alcuni giorni fa ed il Senato questa sera di fronte al problema della corresponsione delle prestazioni straordinarie al personale postelegrafonico, un problema che appunto è stato ricorrentemente affrontato dal Parlamento, chiamato a pronunciarsi sulle successive deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, la quale — come è noto — ha fissato i limiti individuali di guadagno mensile per il lavoro straordinario e per i cottimi.

Il periodico riproporsi della questione degli straordinari non è un fatto limitato in sé ma costituisce il sintomo preoccupante della persistente condizione di grave disagio nella quale versano i servizi postali e delle difficoltà che ostacolano la sollecita attuazione di quella riforma dell'amministrazione postale che da più parti e da tempo è indicata come l'obiettivo prioritario da raggiungere.

Appare quasi superfluo ricordare i gravi fenomeni di disservizio registratisi in questi ultimi mesi soprattutto nei settori del banco-posta e del movimento, in particolare dei conti correnti postali, con ripercussioni facilmente immaginabili laddove si pensi che tale servizio riguarda oltre 600.000 correntisti, tra cui molti sono enti pubblici per i quali il mancato accredito dei versamenti comporta il ricorso alle anticipazioni bancarie, con sensibili oneri per interessi.

Le cause della crisi, che ha assunto aspetti drammatici soprattutto nei grossi centri urbani, sono state da tempo individuate nell'inadeguatezza degli organici rispetto alle esigenze del servizio, inadeguatezza che è aggravata dal fenomeno dell'assenteismo valutabile nell'ordine delle 12.000 assenze gior-

nalieri. In pratica l'amministrazione è costretta ad operare con un organico ridotto di un quarto rispetto a quello stabilito dalla legge, un organico che peraltro, così come risulta dall'applicazione degli indici parametrici uniformi su tutto il territorio nazionale, dovrebbe essere aumentato di ben 25 mila unità. Alle gravi carenze degli organici, che costituiscono il fattore ormai endemico della crisi dei servizi postali, si sono aggiunte le ripercussioni negative della legge n. 88 del marzo scorso, che ha bloccato la possibilità di superare i limiti individuali di guadagno mensile per lavoro straordinario e per cottimi a partire dal 1° marzo 1977. In conseguenza di tale blocco, il personale ha rinunciato ad effettuare prestazioni oltre quelle d'obbligo, soprattutto per l'inadeguatezza dell'aliquota oraria normalmente corrisposta per il lavoro straordinario.

Si è giunti così alla crisi di produttività dei servizi, per fronteggiare la quale l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ha cercato di predisporre misure di emergenza articolate su una maggiore mobilità del personale, sull'immissione in servizio di personale straordinario, sull'immediata chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi appena espletati e su una più razionale organizzazione dei servizi. Tali misure hanno comunque avuto effetti limitati e da sole non sono bastate per decongestionare la situazione che ha visto accumularsi progressivamente le giacenze soprattutto in alcuni grandi centri. È stato allora stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali in base al quale è stato emanato il presente decreto-legge che, nella stesura originaria, autorizzava l'amministrazione a superare gli importi massimi mensili di guadagno individuale per il lavoro straordinario, eseguito anche con il sistema del cottimo, fino al 30 giugno 1977.

La Camera dei deputati, nell'esaminare il decreto-legge, ha confermato la proroga prevista dal provvedimento e ha introdotto inoltre, con 3 commi aggiuntivi all'articolo 1, un particolare meccanismo tendente a fronteggiare particolari esigenze di servizio. I commi aggiuntivi prevedono infatti che il Ministro delle poste, previa consultazione con

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può autorizzare il superamento dei limiti delle ore straordinarie fino al 30 settembre prossimo, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi inoltre una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento rispetto all'organico assegnato al 1° giugno 1977.

I commi in questione disciplinano inoltre il tetto massimo che può essere raggiunto mensilmente da ogni singolo dipendente per lo straordinario, nonché l'entità delle ore straordinarie che può essere assegnata a ogni provincia. È previsto infine che il Ministro delle poste comunichi tempestivamente al Parlamento le misure di volta in volta adottate in relazione a quanto previsto dal provvedimento in esame.

In conclusione, nel sollecitare la conversione del decreto-legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, si esprime l'auspicio che tale provvedimento possa segnare effettivamente l'ultimo atto della lunga serie di misure parziali e provvisorie mediante le quali si è affrontato finora il problema del personale e degli assetti organizzativi dell'amministrazione postale e che si ponga mano finalmente ed in modo incisivo alla sua riforma.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cebrelli. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, dirò con molta franchezza che, se fosse pervenuto al Senato il testo originale del decreto-legge, non l'avremmo votato, anzi avremmo con tutte le nostre forze cercato di impedire la sua conversione.

Il provvedimento al nostro esame è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e ciò porta una modifica della nostra posizione: non osteggeremo il decreto, ma non possiamo nemmeno dare un voto positivo; il nostro sarà un voto di astensione, e non certo perchè siamo contrari a che i lavoratori, che sono costretti dalla disorganizzazione dell'azienda e dai ritardi strutturali

di produzione a lavorare in un modo faticoso e obiettivamente a lavorare in ore straordinarie, siano pagati per questo lavoro straordinario. Quello che non possiamo accettare più è che si continui con questo metodo. D'altra parte, lo stesso relatore ha detto tutta una serie di cose: che si continua nel ricorso periodico alle proroghe delle disposizioni inerenti al blocco dell'orario straordinario, che l'azienda si trova di fronte ai disagi noti, che si incontrano difficoltà che ostacolano la riforma. In altri termini, si tratta delle cose che ascoltiamo da dieci anni, così come l'impegno e le promesse di mettere mano alle riforme.

Quello che chiediamo non è la riforma subito, l'abbiamo detto più volte: non è possibile andare ad una riforma in brevissimo tempo. Però siamo convinti che in brevissimo tempo si possono portare all'azienda una serie di modifiche, tali da potere, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, giungere ad una capacità produttiva diversa e superiore. Quando si parla, ad esempio, dell'alto tasso di assenteismo, è ben certo che esso è conseguenza della disorganizzazione, del modo in cui i lavoratori sono costretti a lavorare in questa azienda. Tutto questo poi si riflette sul paese in generale e sui rapporti economici, non solo sui rapporti sociali. È noto a tutti, ed è quasi vergognoso doverlo ripetere, che ormai le grandi aziende commerciali, industriali, non si avvalgono quasi più dell'azienda, ma di strutture private, proprio perchè l'azienda non è in condizioni di soddisfare la domanda di servizi. Allora, ripeto, non potendo andare ad una riforma immediata, non comprendiamo come mai non si vada o non si voglia andare ad una modificazione dell'organizzazione del lavoro, della produzione del servizio, il che riteniamo più che possibile, e l'onorevole Ministro sa che da tempo abbiamo avanzato proposte precise in questa direzione. Abbiamo detto di esaminare la possibilità di due turni giornalieri, risparmiando la notte: si sarebbe ottenuto una migliore organizzazione del lavoro e contemporaneamente un risparmio. Non dobbiamo mai dimenticare che discutiamo di un'azienda che ha in media un *deficit* di

500 miliardi all'anno e che, ad esempio nel 1975, pesavano 70 miliardi di lavoro straordinario. Questo è un assurdo che segna anche delle responsabilità ben precise.

Non comprendiamo perchè non si vogliono adottare misure urgenti quali quelle che abbiamo indicato, che si potrebbero realizzare nel giro di due o tre mesi. E l'onorevole Ministro sa che quando abbiamo parlato di queste cose non abbiamo trovato opposizioni da parte di nessuno; senonchè sono passati degli anni, mentre invece quelle misure di prima riorganizzazione dell'azienda si potevano, a nostro avviso, concretizzare in pochissimi mesi. Queste le ragioni della nostra riserva e del voto che esprimiamo di fronte a questo decreto. Certo, con questo nostro voto vogliamo anche stimolare il Governo e l'azienda ad incamminarsi verso questo processo il più presto possibile per riorganizzare il lavoro e mutare le strutture produttive dell'azienda, in attesa che il Governo stesso si decida a dar corso alle prime misure di riforma. Da anni si discute della costituzione delle due aziende di poste e telecomunicazioni, ma non abbiamo ancora raggiunto alcun risultato.

Il nostro voto — e concludo — vuole essere uno stimolo anche in questa direzione. Noi ci auguriamo che le dichiarazioni del relatore quando dice che questo decreto deve essere considerato l'ultimo atto di proroga di precedenti disposizioni che bloccavano tutta la materia delle ore straordinarie abbiano un riscontro nella realtà. Vogliamo metterci in una posizione di attesa positiva affinché veramente il Governo voglia produrre quegli atti che portino l'azienda, sia pure in modo graduale, a superare non uno stato di disagio, ma una crisi che dura da troppo tempo e che impone ormai l'esigenza di uscire da essa.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

S A L E R N O , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto sollecitare l'Assemblea ad approvare il provvedimento poichè è importante che al Mi-

nistro delle poste sia dato uno strumento che gli consenta di assolvere quelle che sono delle esigenze di servizio, per il mancato funzionamento del quale tutti ci siamo lamentati. È chiaro, come ho detto nella relazione, che anche da parte nostra si esprime l'auspicio che questo sia un ultimo atto di interventi parziali e che si attui una riforma in tutto il servizio postale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

COLOMBO VITTORINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio il relatore e i colleghi della Commissione trasporti e poste che hanno partecipato alla discussione ed il collega Cebrelli per il suo intervento, anche se molto critico. Ritengo doveroso aggiungere alcune parole per chiarire la situazione e per giustificare la richiesta di approvazione di questo disegno di legge, che anch'io definisco un provvedimento tampone, in quanto è utile nell'attuale momento di emergenza, ma da solo non è in grado di dare una soluzione positiva ai problemi dell'amministrazione postale. Devo dire però che tutto sommato questo provvedimento di emergenza ha permesso di risolvere il problema delle giacenze nei settori del banco-posta, del movimento postale, e di riportare la normalità pressochè totale nei servizi delle poste e delle telecomunicazioni.

Ho detto più volte in sede di Commissione ed in Assemblea quale era la gravità della situazione alla quale eravamo giunti nel mese di marzo a seguito del cosiddetto sciopero bianco attuato, in parte giustificatamente, dai dipendenti, che rendevano le loro prestazioni limitatamente al lavoro d'obbligo, quale risultava da una interpretazione di parte delle norme vigenti e senza effettuare lavoro straordinario ed a cottimo. Talchè siamo arrivati ad avere delle situazioni di giacenza veramente preoccupanti: 5 milioni di bollettini di conti correnti a Milano, un milione e mezzo a Torino (più i 5 milioni di bollettini della RAI-TV) e così

via. Tutto sommato avevamo un blocco di oltre 16 milioni di bollettini di conti correnti esistenti nelle varie piazze, specialmente nei centri più importanti, tanto che quello sciopero durato un mese e mezzo-due mesi (ricordo alcune cose già dette dal relatore, ma mi pare di dover sottolineare questa cifra preoccupante) è stata l'operazione deflazionistica più importante nel 1977 perchè ha tenuto bloccati circa 1.500 miliardi, contrastando così la politica economica del Governo il cui scopo non è certo quello della deflazione ma piuttosto quello dello sviluppo degli investimenti con la conseguente tutela anche dell'occupazione.

Non parliamo poi di altri effetti diretti: avevamo il pensionato che aspettava la pensione, il dipendente statale che aspettava lo stipendio, gli enti pubblici che aspettavano il pagamento del loro servizio in quanto tale; quindi una situazione certamente preoccupante. Devo dire che questo provvedimento — che in effetti ricalca la vecchia strada, senatore Cebrelli, ne do atto — ha permesso per lo meno di smaltire le giacenze e di fare in modo che il circuito postale riuscisse ad avere dei livelli passabili, che certamente devono essere migliorati.

Oggi come oggi sulle prime pagine dei giornali non vengono più riportate notizie relative alla posta e questo è un termometro importante. Sono lieto di dire che a tutt'oggi non esistono più giacenze; anche nelle sedi di Milano e di Venezia ormai sono state completamente smaltite le giacenze, cioè il circuito postale sia per quanto riguarda il banco-posta che per quanto riguarda il movimento postale si è ormai normalizzato.

Ma giustamente la discussione non si è fermata al dato congiunturale e ringrazio il relatore ed il collega Cebrelli che l'hanno portata su motivi di carattere strutturale. È giusto che il Parlamento discuta queste cose. Perchè si ricorre al lavoro straordinario, al cottimo? C'è un uso o un abuso di questa formula? Alcune cose le ha dette il relatore, altre mi permetto di aggiungere io, anche alla presenza di un mio predecessore molto illustre. Noi abbiamo un organico di 185.000 dipendenti; per quanto ri-

guarda i cosiddetti uffici principali i dipendenti sono 103.000. Su questa cifra abbiamo una carenza di organici di 10.000 unità, per i ritardi nell'espletamento dei concorsi. Quando in un concorso per 50 unità abbiamo la partecipazione di più di 100.000 concorrenti, i tempi per condurlo a termine non si misurano più in settimane o in mesi ma in anni.

Dopo aver espletato un concorso ed aver selezionato i candidati da assumere, vediamo che, nonostante le pressioni di molti onorevoli colleghi, essi devono essere collocati non nelle zone del Sud, ma nelle zone del Nord dove c'è esigenza di personale. Viceversa il reclutamento avviene per la quasi totalità nel Meridione, perchè al Nord nessuno va a lavorare per 180.000 lire al mese. Pertanto il 50 per cento dei vincitori non si presenta e i rimanenti, che vengono collocati a Torino, a Milano e così via, dopo la prima settimana di permanenza in quelle zone chiedono il trasferimento: siccome il trasferimento non viene concesso e poichè con 180.000 lire al mese un lavoratore non vive a Torino o Milano, si presentano i problemi della malattia, dell'aspettativa, del secondo lavoro eccetera.

In questa situazione anche il fenomeno dell'assenteismo ricordato dal relatore, che ovviamente non dovrebbe mai essere tollerato, raggiunge quote di circa il 12-15 per cento; vale a dire che su 103.000 dipendenti si registrano altre 12.000-13.000 unità assenti, il che, aggiunto alle 10.000 unità mancanti, comporta una carenza di un quarto degli organici. Di qui l'uso dello straordinario. Se il traffico postale, che dobbiamo smaltire, richiede 100 unità e noi ne abbiamo solo 75, o adeguiamo gli organici o adottiamo soluzioni di altro tipo.

Questo è certamente uno dei motivi del ricorso allo straordinario. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che il servizio postale è reso da un'azienda la cui gestione non può essere ispirata solo a criteri sociali, per cui dobbiamo vedere qual è l'entità del traffico che dobbiamo smaltire. Ho già detto che la domanda di servizi non è sempre costante in tutti i mesi dell'anno; abbiamo infatti delle escursioni di traffico che vanno

da uno a due; cioè si raddoppiano. Nei mesi morti, come febbraio e marzo, abbiamo un certo movimento postale che a dicembre si raddoppia o si triplica. Per quanto concerne il banco-posta ricorderò che l'aumento del canone TV ha comportato per l'amministrazione postale — tenuto conto che gli abbonati sono 12.000.000 — un ulteriore aggravio di 12.000.000 di bollettini.

Di fronte a questo andamento a punte del traffico postale cosa si fa? O si aumenta l'organico o si adottano soluzioni eccezionali.

C E B R E L L I . Bisognerebbe rendere più elastiche le strutture che sono molto rigide.

COLOMBO VITTORINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Infatti il primo elemento di mobilità è proprio quello relativo al fattore lavoro, che è il più flessibile.

C'è poi certamente un discorso di automazione e meccanizzazione. Quando avremo finito il progetto di meccanizzazione, invece di avere due macchine, ne avremo tre e nel periodo natalizio, oppure nel periodo di fine mese, quando sul banco-posta si scaricano i pagamenti di tutte le bollette, invece di mettere in funzione due macchine ne metteremo in funzione tre: e allora il discorso della flessibilità viene avanti anche per quanto riguarda il problema del ciclo in termini economici.

Delle due l'una: o adeguiamo il personale ai momenti di punta, in modo da non aver bisogno di prestazioni straordinarie (ma allora nei momenti di minor lavoro che cosa facciamo? Il personale non deve far niente?) oppure adeguiamo il personale al traffico medio ed evidentemente nei momenti di punta bisognerà ricorrere agli straordinari.

Ho qui una cifra che sottopongo a questo ramo del Parlamento: nel 1976 lo stanziamento per gli straordinari è stato di 48 miliardi; ora, se consideriamo che il compenso orario dello straordinario è mediamente di 730 lire, 48 miliardi di straordinari vogliono dire 32.000 unità in più. Se do-

vessimo pagare 32.000 unità in modo normale, il loro costo sarebbe di 180 miliardi, mentre con lo straordinario facciamo il lavoro di 32.000 unità con 48 miliardi.

Si potrebbe dire che questo è un discorso di tipo stakanovista, ma non è così: di fatto bisogna compiere una scelta: o il Parlamento dà gli organici adeguati per i momenti di punta o altrimenti si impongono gli straordinari.

È bene che si sappia che lo sviluppo dei traffici in questi anni ha raggiunto delle cifre decisamente ragguardevoli: dal 1970 al 1975 per i vaglia si è passati da 2.000 miliardi di lire a 4.000 miliardi e 300 milioni; per i libretti e buoni postali si è passati da 4.000 a 6.000 miliardi; per i conti correnti si è passati da 15.000 a 34.000 miliardi di movimento, con l'aumento da uno a tre nel giro di cinque anni; per le pensioni siamo passati da 4.000 miliardi a 9.000 miliardi circa. Abbiamo quindi avuto un incremento nel servizio che non è stato di natura lineare e che non si è ancora concluso.

Il collega relatore parlava di 600.000 correntisti; ma io vi aggiungo che il servizio dei conti correnti postali, che fra l'altro costa meno rispetto al servizio bancario (una operazione di conto corrente postale costa 200 lire, mentre una analoga operazione bancaria ne costa 5-600), è uno dei più moderni. Inoltre lo Stato italiano sicuramente non fallirà, mentre abbiamo visto che anche le banche più serie di un paese vicino hanno avuto determinati momenti di crisi. Ecco perchè, ad esempio, nella vicina Francia vi sono due milioni e mezzo di correntisti.

Questo servizio, che è una infrastruttura modernissima, deve essere migliorato se vogliamo portare il sistema economico italiano ai livelli di produttività europei.

Vorrei dire che, se ci contentassimo di compiere il lavoro di congiuntura del ripristino degli straordinari, faremmo soltanto un'operazione da Croce rossa. Ecco perchè specialmente negli ultimi due-tre anni si è iniziato un grosso lavoro di automazione e di meccanizzazione del settore: per migliorare il servizio, che deve essere gestito in modo manageriale, anche se si propone, come obiettivo, fini sociali.

Abbiamo fatto questa opera di meccanizzazione per cui, mentre negli anni '60 gli investimenti medi erano di circa 10-15 miliardi all'anno, nel 1976 abbiamo avuto investimenti per 500 miliardi; cioè abbiamo incrementato la spesa non per quanto riguarda la parte corrente ma per quanto riguarda gli investimenti.

Non riesco a capire perchè le grandi banche debbano avere i calcolatori elettronici, con tutti i terminali allo sportello, per cui in tempo reale il correntista può sapere qual è la sua posizione e può fare le operazioni, mentre così non dovrebbe avvenire al banco postale. Ma a questo si sta già provvedendo ed io sono lieto di dire che, ad esempio, il centro elettronico di Bologna è già completamente automatizzato e che si è abolito lo svolgimento manuale delle operazioni. Nel mese di giugno probabilmente sarà completata l'automazione anche per il compartimento di Roma. Certamente un sistema è significativo nella misura in cui è completo; si ha la efficienza produttiva del sistema quando l'intera maglia viene ultimata; ciò che viceversa non si realizza quando solo alcune tessere vengono messe nel mosaico. Per fare però la grande maglia bisogna cominciare a mettere le prime tessere e noi siamo a questo livello. Abbiamo fatto il centro di Bologna, quello di Roma, quello di Ancona, quello di Trento e così via: ormai la maglia è stata messa giù e si tratta solo di portarla a termine.

Vorrei poi qui ricordare — e non è per fare una difesa d'ufficio dei collaboratori del Ministero — quanto mi è stato detto da alcuni imprenditori della mia Milano in alcune discussioni, ovvero che così si spendevano 200-300 miliardi senza risultato e che bisognava guardare al sistema bancario che invece funziona bene; a ciò osservo che anche l'amministrazione statale deve essere messa in grado di adoperare calcolatori elettronici per lavorare in tempo reale, però in questo caso non si può pensare di lasciare i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con stipendi che sono un terzo, un quarto di quelli bancari. Infatti se mandiamo avanti la mecca-

nizzazione e portiamo l'azienda a livelli di natura produttivistica degni del sistema economico, non è possibile che un ingegnere elettronico che segue calcolatori elettronici sofisticatissimi prenda 400.000 lire al mese, quando un ingegnere dell'Olivetti o della IBM ne prende tre volte tanto. Perciò il servizio pubblico non può essere portato avanti in questo modo: c'è in ballo la vertenza per il trattamento degli statali e c'è una tendenza di natura egualitaria. Guai però se pensassimo di trattare con lo stesso metro il settore giustizia, il settore scuola e il settore delle aziende pubbliche, tra cui l'azienda delle poste, quella delle ferrovie e quella dei monopoli. Queste infatti sono aziende e come tali devono essere competitive sul mercato. In caso contrario tutti i tecnici dell'amministrazione statale, che ancora sono rimasti nell'amministrazione in quanto è in atto un periodo di congiuntura negativa, quando tale congiuntura riprenderà positivamente scapperanno e resteranno solo coloro che per tradizione sono legati all'amministrazione statale; essi rimarranno con il cuore ma non per una scelta di natura logica, perchè le condizioni non sono competitive.

Ecco perchè accetto le critiche per quanto concerne questo provvedimento, rilevando peraltro che esso è giustificato dall'intento di risolvere i problemi del breve periodo; il discorso deve essere portato avanti per quanto riguarda il problema relativo agli altri impegni di medio e di lungo periodo. Per questo proprio con le organizzazioni sindacali è in corso una trattativa che spero si concluda brevemente e che riguarda la semplificazione delle procedure. Non è possibile andare avanti con il regolamento di 40 anni fa, per cui, se si possono eliminare degli adempimenti superflui, lo si deve fare.

Un secondo problema riguarda la meccanizzazione e l'automazione. Un terzo problema è quello della regolamentazione del fattore lavoro per queste determinate esigenze nuove. Ritengo che siamo sulla buona strada nella misura in cui si continuerà in questo particolare sforzo.

Vorrei concludere con una nota e raccogliere qui alcune osservazioni del senatore Cebrelli, secondo cui l'azienda ha 500 miliardi di debiti. Osservo prima di tutto che non sono 500 miliardi ma circa la metà; comunque anche 250 miliardi sono una bella cifra. Anche qui però mi sono permesso di disaggregare queste cifre, perchè ad ognuno il suo. Infatti quando, ad esempio, per il servizio postale relativo ai quotidiani, che è un servizio per uno strumento decisamente importante qual è quello di portare i giornali al mattino in qualsiasi città (pensate al « Corriere della Sera » e al « Giorno » stampati a Milano, che devono andare a Catania con l'aereo), l'amministrazione prende 50 centesimi per ogni copia, mentre il costo industriale di trasporto è di 65 lire, è chiaro che l'amministrazione sopporta, per il servizio importantissimo della distribuzione dei giornali, un onere di molti miliardi. Questo onere va addossato all'amministrazione delle poste o, invece, dal momento che è un onere improprio, va riversato sulla collettività? È per questo che oggi ho disaggregato queste cifre, perchè si deve sapere come va l'azienda proprio per vedere quali sono le deficienze di carattere aziendale e quelli che sono gli oneri che l'azienda sopporta. Nessuno si vuole scaricare di questo determinato onere perchè certamente riteniamo che il recapito della stampa quotidiana sia un servizio essenziale in un sistema di democrazia; però non si può addossare all'amministrazione *tout court* una situazione di questo tipo.

Per quanto riguarda il problema dei costi industriali, ci sono alcuni servizi postali che sono ad alto contenuto sociale, forse quello della lettera, per cui la relativa tariffa bisogna considerarla come parziale corrispettivo di un servizio di natura sociale; ma ci sono alcuni servizi ad alto contenuto commerciale, come quello dei telex e dei conti correnti, per i quali l'utente deve pagare almeno il costo e si deve procedere al raffronto costi-ricavi. Al limite, ripeto, la collettività può sopportare che il trasferimento di una lettera sia fatto non a costi economici, ma a costi sociali; però altri servizi deb-

bono essere fatti in questo determinato modo. Anzi vorrei dire che questi servizi ad alto contenuto commerciale devono dare quegli incrementi di reddito capaci di andare a ripianare gli oneri di natura sociale per il servizio ad alto contenuto in termini sociali di svolta: o vogliamo che essa condizione, evidentemente salta tutto il sistema.

Chiedo scusa se mi sono un po' dilungato, ma vorrei dire che l'azienda è in una fase di svolta: o vogliamo che l'azienda continui ad avere il carattere romantico del portalettere e via di questo passo, oppure vogliamo che sia un'azienda moderna. Vorrei dire questo: bisogna che manteniamo tutta quella carica umana che è propria di un servizio che si rivolge peculiarmente ad ogni cittadino, ma che deve anche mutua-re sul piano tecnico tutta l'efficienza propria di un'azienda industriale.

Invitando gli onorevoli senatori a dare il loro assenso a questo decreto vorrei dire che esso ci permette di fare un giro di boa e di avere fiato e ossigeno per continuare nel lavoro di razionalizzazione di quest'azienda, in modo da mantenere l'obiettivo di grande servizio sociale, ma, come metodo, per avere un'azienda che possa reggere al confronto degli altri servizi pubblici o privati, come quello di natura bancaria.

Vorrei dire inoltre che la critica, certamente costruttiva, che si è levata nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica è stata come una frusta salutare, una frusta all'inglese che gli organi parlamentari devono dare all'Esecutivo e che questo con molta umiltà, ma con molto senso di responsabilità, accetta perchè si possa continuare su questa strada che, secondo me, è quella giusta. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, a me non è consentito alcun commento come Presidente, ma come contribuente, se mi consente, sì: meno concezione assistenziale e più attenzione alle tariffe. È un incoraggiamento che spero lei gradirà.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1° giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non può eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali sta-

biliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Ad ogni provincia, in cui si verificano le condizioni indicate nel precedente comma, non può essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unità mancanti, con possibilità di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunicherà entro 15 giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sospendo a questo punto la seduta per dar modo alla 5ª Commissione di essere pronta a riferire sul disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante l'EGAM.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,40).

Presidenza del vice presidente **CARRARO**

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI » (707) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'EGAM e provvedimenti per il trasferimento della società

dal gruppo all'IRI e all'ENI », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LOMBARDINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il problema dell'EGAM si presenta particolarmente grave e complesso per tre ordini di motivi. Primo: per l'entità delle perdite già registrate e per quelle previste. Il residuo perdite di bilancio da ripianare risulta per la Nazionale Cogne e per la Breda siderurgica di oltre venti volte il residuo netto patrimoniale. Purtroppo la situazione

non è destinata a registrare mutamenti significativi nel corso dell'anno e neppure nel 1978 in quanto — e di questo non possiamo non rammaricarci — un effettivo piano di ristrutturazione non è stato ancora concepito.

Se si assume come orizzonte temporale il primo trimestre del 1978, che corrisponde grosso modo al periodo entro il quale il processo di liquidazione dell'EGAM dovrà essere portato a termine con la liquidazione delle imprese decotte ed il passaggio all'IRI e all'ENI delle altre, le perdite previste, se non si va ad operare quei tagli chirurgici di cui si dirà più avanti, risultano nel complesso di circa 840 miliardi di lire 1977 così ripartiti: perdite a tutto il 30 giugno 1977, 387 miliardi; perdite relative al secondo semestre 1977, 133 miliardi; perdite relative al primo trimestre 1978, 66 miliardi (è questa una stima fornita dal presidente del comitato di liquidazione dell'EGAM, dottor Ruoppolo, che vogliamo sperare non si dimostri ottimista); azzeramento valore partecipazione del gruppo, 64 miliardi; minusvalenze in via di possibile emergenza in sede di approvazione dei nuovi bilanci societari, 190 miliardi. L'EGAM procede quindi ad un ritmo annuo di perdita di circa 9 milioni per addetto.

La situazione appare in tutta la sua drammaticità se si considera che questo è un dato medio e che la varianza è notevole. Vi sono quindi situazioni ben più gravi di quanto il dato medio non faccia immaginare. L'assurdità della situazione che si è creata appare quando si consideri che per mantenere semplicemente occupati i poco più di 30.000 dipendenti dell'EGAM e delle imprese che ad esso fanno capo, si dovranno spendere circa 30 milioni per addetto; si noti: per mantenere un lavoratore occupato — e non per dargli la prospettiva di un impiego stabile e produttivo — si impiegano risorse equivalenti a quelle che in certi settori sono sufficienti per creare un valido posto di lavoro.

È bene che ricordiamo a noi stessi e al paese che non vi sono *escamotages* contabili che possano cancellare questa dolorosa constatazione. I fondi che destiniamo alla soluzione del problema EGAM sono sottratti agli

investimenti che pure molte piccole e medie imprese sarebbero disposte ad effettuare qualora si mettessero a loro disposizione i mezzi che, senza alcun onere, stiamo stanziando per la sistemazione delle imprese EGAM.

Vi è un secondo ordine di motivi per cui il problema dell'EGAM appare particolarmente grave. È vero: la difesa sindacale degli attuali posti di lavoro dell'EGAM è politicamente più rilevante della sollecitazione di politiche alternative da parte di coloro che potrebbero beneficiare dalla creazione, non vincolata dalla sistemazione delle situazioni EGAM, di nuovi posti di lavoro. Ma è una situazione questa che la protesta giovanile del Sud potrebbe purtroppo ribaltare in un futuro non lontano. È anche vero però che se il Governo e il Parlamento si dovessero limitare a fare da notaio alle richieste immediate del sindacato o, meglio, di sindacati di categoria ed aziendali, la crisi del nostro sistema democratico sarebbe inevitabile.

Lo stesso sindacato sembra essersi reso conto degli errori che sono stati commessi chiedendo il mantenimento delle attuali strutture occupazionali, costi quel che costi. Lama ha infatti ammesso che se si potesse tornare indietro assumerebbe, di fronte al problema Innocenti, un atteggiamento diverso da quello che è stato allora preso. Ebbene, precisando opportunamente alcune indicazioni contenute nel decreto, noi dobbiamo evitare di sancire per legge proprio l'atteggiamento che i sindacati stanno criticamente riconsiderando.

Vi è un terzo ordine di motivi per cui il problema dell'EGAM appare particolarmente grave. Per tappare la falla che le gravi e persistenti perdite hanno provocato, noi siamo stati costretti a convertire in legge un decreto, del 31 dicembre 1976, n. 877, che era, sostanzialmente se non formalmente, anticostituzionale, in quanto configurava per un operatore particolare, di cui nella legge veniva fatto nome e cognome, una situazione di privilegio, in contrasto con lo spirito se non con la lettera della Costituzione, che stabilisce uguale trattamento per tutti i cittadini.

Il problema dell'EGAM esige un'attenta considerazione anche per un altro motivo. Ci troviamo ora a dover conciliare esigenze contraddittorie, ognuna delle quali in sé appare meritevole della massima considerazione. Siamo oggi costretti a decidere un impegno di spesa che appare, per la sua dimensione ed anche per la sua destinazione, obbligato, e, nel contempo, in contrasto con il criterio più volte affermato e ricordato di contenere e di qualificare la spesa pubblica. La Camera ha ritenuto di limitare lo stanziamento a 500 miliardi. Dobbiamo in proposito osservare che solo con una rigorosa applicazione dei provvedimenti contenuti nella legge e solo con un'efficiente applicazione che noi vogliamo favorire anche con alcuni emendamenti su cui mi soffermerò, potremo garantire che questo limite non si risolva in autoinganno o non crei vincoli tali al comitato di liquidazione dell'EGAM o all'IRI o all'ENI da portare a risultati perversi.

Infatti dobbiamo subito chiarire che, se è bene che si proceda alla chiusura delle imprese irrimediabilmente decotte, è necessario però anche evitare che il loro fallimento avvenga — a prescindere dall'analisi delle possibilità di risanamento — per la situazione di incertezza che si accompagna ad una non programmata e brusca interruzione di finanziamenti e che potrebbe aggravarsi per le decisioni che, ove ciò avvenisse, potrebbero prendere le singole banche. In una tale situazione non sarebbe escluso che singoli creditori provocassero per alcune imprese, che potrebbero non essere quelle nelle condizioni peggiori, l'avvio della procedura di fallimento: si potrebbe allora rendere inevitabile il passaggio al settore privato di attività che possono trovare rapido inserimento nel settore delle partecipazioni statali purchè si proceda con consapevolezza e realismo a operare i necessari interventi chirurgici che affermazioni velleitariamente moralistiche potrebbero compromettere, creando paradossalmente l'alibi per continuare a praticare la politica dello struzzo.

Non è solo la contraddizione tra l'esigenza di assicurare i finanziamenti necessari per

la soluzione del problema dell'EGAM e il rigoroso contenimento degli impegni di spesa che la politica di superamento della crisi comporta che rende complesso il problema dell'EGAM. Vi è anche un'altra contraddizione: tra l'esigenza di procedere a vaste ristrutturazioni delle attività che fanno capo all'EGAM e quella di ridurre al minimo il disagio che la soluzione del problema EGAM comporta per i suoi dipendenti. È questa la contraddizione più difficile da risolvere; su di essa dovremo quindi soffermarci con piena consapevolezza della posta in gioco, che non è solo la difesa dei posti di lavoro degli attuali dipendenti, ma anche la prospettiva di nuovi posti di lavoro, che potrebbe essere compromessa dal mantenimento di attività pseudoproduttive a scopo unicamente assistenziale, dall'impiego cioè di risorse che non possono essere qualificate come investimento ma che avrebbero in sostanza la natura di retribuzioni parassitarie.

È certamente motivo di grave preoccupazione il livello di spesa che la soluzione del problema EGAM comporta, ma le preoccupazioni più gravi non riguardano il livello, bensì la natura della spesa. Se la predisposizione di validi programmi, sia per una economica liquidazione delle imprese senza prospettive e conseguentemente per la valorizzazione di ogni elemento valido del patrimonio e del personale, sia per l'accorpamento delle altre attività EGAM con quelle simili o complementari che fanno capo all'IRI e all'ENI, consentirà di giungere ad una situazione di normalità economica, nel senso che avremo modo di meglio precisare, allora potremo riconoscere alla spesa per la soluzione del problema EGAM il carattere di un investimento; un investimento che gli errori del passato e i vincoli sociali hanno portato a livelli superiori a quelli normali, ma pur sempre un investimento. In caso contrario, procederemmo nella politica che affronta la crisi tacitando gli strati che via via appaiono politicamente e sindacalmente più forti, una procedura che in realtà è destinata, attraverso l'espansione incontrollata di retribuzioni parassitarie, a rendere la crisi stessa ingovernabile. Mi sia consentito ricordare qui le va

rie fasi dell'operazione di liquidazione di alcune imprese e di risanamento e di recupero di altre, così come sono state definite nel testo approvato dalla Camera. L'IRI e l'ENI dovranno individuare, nel quadro di programmi organici di settore, le società e gli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata, quelli che possono essere ristrutturati, e per questi si dovranno formulare piani da attuare entro 3 anni, e quelli che è conveniente, attese le finalità proprie del sistema delle partecipazioni statali, cedere a privati o ad altri enti di gestione. Per le rimanenti società e stabilimenti che non sono suscettibili di economica gestione, l'IRI e l'ENI dovranno stabilire programmi di liquidazione « articolati per settore, con evidenziazione delle motivazioni di ordine tecnico-industriale dei costi e della incidenza sull'occupazione ». La messa in liquidazione dovrà avvenire entro il 31 ottobre 1977; questi compiti affidati all'IRI e all'ENI dovranno essere adempiuti entro un termine improrogabile che la Camera ha ridotto a 5 mesi. La seconda fase: il CIPE dovrà deliberare sui programmi di cui sopra entro il termine di 45 giorni dalla loro presentazione, « previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL, nonché delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono essere espressi entro 20 giorni dalla richiesta ». Terza fase: sulla base delle delibere del CIPE, il Ministro delle partecipazioni statali dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri il trasferimento all'IRI e all'ENI delle partecipazioni azionarie delle società a tali enti assegnate, la cessione di società o altri enti o stabilimenti ad altri enti o società private, e la messa in liquidazione delle rimanenti società.

Ultima fase: il Ministro delle partecipazioni statali dovrà riferire alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il 30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed entro i

mesi di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione del programma. La procedura alquanto farragginosa che intercorre tra le indicazioni dell'IRI e dell'ENI e le delibere del Consiglio dei ministri potrebbe comportare un serio pericolo che i tempi non siano rispettati. Ma ciò che ancor più preoccupa — e di ciò non posso che rendere edotta l'Aula — è il fatto che in tale modo si viene ad esplicitare, proprio per una disposizione della legge, un complesso di pressioni che potrebbe rendere difficile al Governo procedere alle necessarie liquidazioni delle imprese decotte.

Mi rendo conto che oggi modificare la procedura può significare alterare il decreto in misura tale da rendere difficile la sua approvazione. Questo è un evento che dobbiamo assolutamente evitare perchè una caduta del decreto non avrebbe altro effetto se non quello di aggravare la già drammatica situazione dell'EGAM e di mettere poi il Parlamento di fronte alla necessità di affrontare una situazione più seria e di dover ripianare perdite nel frattempo accresciute. Però è bene avvertire anche il pericolo che alle liquidazioni non si pervenga, anche per far sì che queste procedure siano attuate in modo che tale pericolo sia ridotto.

Invero, pressioni per evitare la chiusura delle imprese decotte cominceranno già a manifestarsi nei momenti in cui l'IRI e l'ENI inizieranno e concluderanno la loro azione. Non dobbiamo sottovalutare il rischio che si consolidi una prassi (il caso Innocenti insegna!) per cui molte imprese, e in particolare quelle a partecipazione statale, non possono fallire. Devo ricordare che fallimento di una impresa non significa vanificazione delle sua attività produttive: esso mira solo a consentire di recuperare queste attività produttive in un contesto che non sia pregiudicato da tutta una passata gestione. Questo dobbiamo tenerlo presente: infatti molto spesso si pensa al fallimento come a una sparizione di attività o di patrimoni della collettività. Al contrario, con il fallimento si ha il recupero di patrimoni di cui altrimenti, persistendo la attuali strutture aziendali, sarebbe compromessa la produttività.

È vero che l'IRI e l'ENI durante la fase di gestione fiduciaria, che la Camera ha opportunamente precisato che deve essere « autonoma », dovendo provvedere all'individuazione delle imprese e degli stabilimenti da ristrutturare e da trasferire agli stessi IRI e ENI o ad altri enti e imprese private, hanno tutto l'interesse a mettere in luce ogni aspetto negativo della gestione passata; ed invero si sussurra che l'entità delle minusvalenze appare sovrastimata rispetto a quella che risulterebbe se venissero applicati gli stessi criteri di valutazione adottati dall'IRI e dall'ENI per le loro imprese. È però anche vero che le pressioni sindacali o anche politiche, non solo e non tanto quelle a livello nazionale quanto piuttosto quelle a livello locale, saranno così forti da rendere assai probabile il mantenimento di imprese decotte attraverso il loro passaggio all'IRI e all'ENI.

Ma noi ci siamo preoccupati di un altro pericolo, cioè del pericolo che l'IRI e l'ENI predispongano con rigore tecnico e con piena consapevolezza i loro programmi, ma che successivamente le pressioni politiche possano indurre il Governo e, consentitemi, forse anche il Parlamento (l'esperienza passata ci dice che questa eventualità è tutt'altro che improbabile) ad insistere perchè l'IRI e l'ENI trovino in qualche modo la possibilità di accogliere nel proprio seno altre imprese oltre a quelle che sono state indicate nei programmi come imprese valide, in grado, sia pure attraverso un processo di ristrutturazione, di essere validamente incorporate nel sistema delle partecipazioni statali. Noi, onorevoli colleghi, ci preoccupiamo di evitare che possa verificarsi un processo — se mi permettete il neologismo — di « egamizzazione » dell'IRI e dell'ENI. Vogliamo che la prassi maggiormente responsabile della situazione che si è creata per l'EGAM sia veramente terminata.

Per questo ritengo opportuno presentare un emendamento che impedisce che ciò si verifichi: che obblighi cioè l'IRI e l'ENI a dire di no a chiunque imponga all'IRI e all'ENI di recepire attività di imprese oltre a quelle che sono state indicate nei programmi, programmi che debbono essere elabo-

rati tenendo conto anche del vincolo finanziario — che la Camera ha ancora più drasticamente stabilito — rappresentato dalle disponibilità che stiamo per destinare a questo fine col provvedimento di legge.

L'emendamento che desidero presentare all'articolo 3 propone di inserire, dopo la lettera c), quanto segue: « Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria ».

Già con questa legge occorre prevedere tutte le possibili situazioni e fare in modo che le forze politiche abbiano a resistere alle prevedibili pressioni che possono portare a decisioni economicamente e socialmente non valide. È bene ricordare che il passaggio all'EGAM di aziende in crisi nel settore minerario del gruppo Montedison è stato a suo tempo sollecitato dai diversi gruppi politici. Ed invero l'EGAM ha sofferto nel passato proprio per questa funzione di salvataggio di imprese decotte che è stato sollecitato a fare: dei 330 miliardi assegnati in via principale dalla legge all'EGAM quale fondo di dotazione sia per la ricostituzione del capitale che per la ristrutturazione ed il potenziamento delle attività specifiche dell'ente ben 171 sono stati impiegati per acquisizioni di imprese. Mentre per le miniere non si è proceduto a quella ristrutturazione che con l'alleggerimento del personale e con la chiusura di miniere del tutto marginali poteva e doveva essere concepita proprio nel contesto di un programma organico e globale, per il settore siderurgico, in contrasto con gli orientamenti prevalenti all'estero, in Italia l'industria ha continuato a sviluppare la produzione di massa, puntando all'esportazione, specie in questi ultimi due anni in cui la domanda interna è caduta: così la siderurgia speciale ha continuato ad essere sviluppata in un gran numero di imprese incapaci di promuovere un'adeguata attività di ricerca e di far fronte alla concorrenza internazionale. Anche per questo le importazioni hanno raggiunto negli ultimi anni livelli parti-

colarmente elevati, di circa 470 miliardi all'anno. Vi è quindi un forte rischio che vada disattesa la volontà del Parlamento di procedere all'eliminazione delle attività irrecuperabili ad una sana gestione economica; una volontà questa che deve essere peraltro più chiaramente espressa. Non basta invero riformulare alcune disposizioni della legge così da toglierle ogni ambiguità: occorre anche procedere ad altre innovazioni legislative — *in primis* quella riguardante la mobilità del lavoro ed il salario minimo garantito — in assenza delle quali la ristrutturazione e la eliminazione delle aziende decotte finisce per essere velleitaria aspirazione di un legislatore disarmato.

È stato proposto da tecnici autorevoli dell'AREL un criterio che dovrebbe consentire di individuare a priori le aziende che sono da ritenersi decotte. Tali dovrebbero essere le imprese il cui bilancio, certificato da una società di revisione, nella media del biennio 1975-76 abbia registrato una perdita, esclusi gli oneri finanziari, superiore ad una cifra che potrebbe essere indicata in 3 milioni di lire per dipendente. Lo stesso AREL però avverte che vi possono essere imprese che, pur presentando le caratteristiche obiettive di aziende decotte, possono essere risanate. Si dovrebbe quindi autorizzare il liquidatore ed il commissario tecnico, sotto la loro personale responsabilità, a non porre in liquidazione una impresa quando sono convinti che entro l'esercizio 1978 — tale è il termine, a mio avviso troppo vicino, indicato dall'AREL — la stessa possa tornare a raggiungere l'equilibrio economico.

Personalmente ritengo che l'inclusione di parametri rigidi in una disposizione di legge non basti per risolvere problemi di scelta: o vi sono le condizioni perchè queste scelte siano operate, ed allora non è necessario prefigurare situazioni rigidamente definite — al massimo si possono indicare situazioni tipiche che costituiscano dei punti di riferimento — o queste condizioni mancano, ed allora la precisazione di parametri, che deve sempre essere in qualche modo temperata, non evita il risultato perverso che si intende escludere.

Noi vogliamo sperare che senza che si renda necessario modificare a questo riguardo il dettato del provvedimento legislativo, si possa contare — anche per le indicazioni che a questo proposito intendiamo sollecitare dal Governo — su una rigorosa analisi da parte dell'IRI e dell'ENI che, anche tenendo conto di queste indicazioni parametriche, possa chiaramente individuare le imprese per le quali è necessario procedere alla loro liquidazione al fine, come dicevo prima, di recuperare in contesti validi sia i loro elementi patrimoniali che il loro personale.

La necessità di individuare dei criteri che consentano, che anzi impongano, l'eliminazione delle imprese irrimediabilmente inefficienti certamente si impone ma non solo con riferimento alle imprese EGAM, bensì con riferimento a tutte le imprese che fanno capo alle partecipazioni statali.

Includere criteri e procedure rigorosamente definite nella legge sull'EGAM comporterebbe invero, a mio avviso, una discriminazione che non ha giustificazione nè politica nè economica. Il problema, a mio avviso, deve essere affrontato, ma deve esserlo in sede di revisione delle norme relative alle partecipazioni statali contenute nella legge sulla ristrutturazione industriale.

È in quella sede che dobbiamo stabilire dei criteri per individuare le situazioni nelle quali scatta l'obbligo per le imprese a partecipazione statale di prospettare un piano di risanamento che dovrà essere considerato dal Ministero delle partecipazioni statali e, per gli enti di gestione, di avviare, qualora non sia possibile formulare un piano di risanamento, una procedura di liquidazione. So qual è l'obiezione che potrebbe essere formulata a questo mio rilievo: non è possibile mettere in crisi contemporaneamente vasti settori delle partecipazioni statali; cominciamo quindi dall'EGAM e poi si vedrà. Ma a questa possibile obiezione non è difficile muovere una contro-obiezione: perchè incominciare con l'EGAM e non, ad esempio, con certe industrie alimentari non meno dissestite, la cui permanenza nel settore delle partecipazioni statali è ancor meno giustificata, che sono la conseguenza di gestioni non cer-

to più brillanti di quella dell'EGAM e anche — dobbiamo aggiungerlo — di decisioni a dir poco discutibili come quella del pretore che ha obbligato l'Alemagna ad assumere stabilmente duemila lavoratori stagionali?

Rinviando la decisione sul problema dell'eliminazione delle attività delle partecipazioni statali che sono irrimediabilmente inefficienti, non faremmo altro che renderlo irrisolvibile, se pure non lo è già diventato. Ciò che dobbiamo fare è quindi, come dicevo, stabilire i criteri non solo per individuare le situazioni decotte delle partecipazioni statali che vanno eliminate, ma anche per determinare i tempi della operazione e per promuovere nel contempo quegli sviluppi industriali nell'interno dello stesso sistema delle partecipazioni statali che sono necessari per evitare che gli interventi chirurgici abbiano effetti inaccettabili sui livelli di occupazione.

Occorre però a questo punto meglio precisare il significato di gestione economicamente equilibrata. Questo termine si presenta di non facile interpretazione, quando si tratta di settori per cui appare conveniente, tenuto anche conto — come precisa lo stesso decreto all'articolo 2, punto 2 — del loro interesse strategico ai fini dell'economia nazionale, mantenere in essere l'attività produttiva anche se i ricavi non coprono interamente i costi.

In effetti è questo il caso di buona parte delle attività minerarie. Il rischio che però occorre evitare è che il motivo dell'interesse nazionale faccia da paravento ad inefficienze che portano a perdite ben superiori ai vantaggi indiretti che l'economia trae dal mantenimento dell'attività di cui trattasi, comunque questi vantaggi siano valutati.

Occorre poi tenere presente che non basta a giustificare il mantenimento in essere di determinate attività il fatto che esse creino vantaggi indiretti. Occorre infatti valutare questi vantaggi indiretti, compararli con i vantaggi indiretti che potrebbero essere alternativamente ottenuti mettendo in essere altre attività che comportano un equivalente impegno di spesa. Per esempio, in questo

caso occorrerà comparare la convenienza di mantenere in essere certe attività minerarie per ridurre le nostre importazioni con la convenienza di impiegare diversamente i mezzi che a tal fine verrebbero impiegati per promuovere un maggiore sviluppo, ad esempio, dell'agricoltura che consenta di avere lo stesso vantaggio indiretto in termini qualitativi, cioè una riduzione delle importazioni.

Anche per le attività in parola si pone quindi il problema di ristabilire condizioni di gestione efficiente, riducendo ad esempio, sia pure con un programma quadriennale o pluriennale in genere, che sfrutti l'esodo naturale della manodopera, il sovraccarico dei lavoratori. Quindi anche per le attività che rivestono un particolare interesse per il paese occorre stabilire qual è l'onere improprio cui nell'ipotesi di una gestione la più efficiente possibile si deve sottostare per consentirne il mantenimento. All'ente cui tali attività faranno capo potranno quindi essere assicurati mezzi finanziari aggiuntivi esattamente equivalenti a tali oneri: perdite addizionali che dovessero verificarsi sono da ritenere indici di inefficienza che debbono essere eliminati.

Nel disegno di legge si stabilisce che « l'ENI provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento della attività delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria, operanti nel settore minerario, metallurgico e per l'approvvigionamento anche sul mercato estero, delle materie prime che sul mercato estero delle materie prime al proprio anche il personale della Società italiana miniere, Italminiere S.p.A. ». Personalmente trovo poco felice la precisazione « anche sul mercato estero », che o è inutile, perchè tutte le imprese in regime di libero scambio possono approvvigionarsi all'estero oltre che sul mercato interno, oppure potrebbe essere troppo limitativa. Non è qui il caso ovviamente di proporre modifiche per eliminare ogni inciso poco chiaro che semmai potrà essere meglio precisato dalla prassi.

A mio avviso è possibile ed opportuno puntare ad una valorizzazione delle nostre capacità in questo settore; sono infatti convinto che le nostre imprese minerarie opportuna-

mente risanate ed integrate potrebbero svolgere un ruolo a livello internazionale che va oltre l'approvvigionamento delle materie prime; un ruolo nell'interesse nostro e di altri paesi in via di sviluppo che posseggono materie prime da sfruttare. Un potenziamento delle attività estere offre una ulteriore giustificazione per gli oneri impropri che lo Stato dovrà tenere a proprio carico. Le grandi imprese minerarie e metallurgiche che operano sul mercato internazionale in genere con dimensioni e caratteristiche multinazionali sono in grado di svolgere le loro attività proprio grazie all'appoggio dello Stato di appartenenza.

Vi sono validi motivi per sostenere l'opportunità di far affluire le aziende minerarie in un ente da porre alle dipendenze del Ministero dell'industria, così che possano avere chiaramente le caratteristiche di ente pubblico come l'ENEL; tra questi motivi potrebbe esserci proprio quello dell'interesse nazionale, che giustifica gli oneri impropri posti a carico della collettività. Ma vale anche una altra considerazione che ritengo prevalente e che giustifica la scelta fatta nel decreto-legge: ed è che la creazione di un ente che fa capo all'ENI può essere giustificata dalle auspiccate caratteristiche di imprenditorialità, soprattutto a livello internazionale, che l'ente minerario potrebbe più facilmente acquisire a contatto di attività che si sono già validamente affermate anche all'estero. In ogni caso l'ente deve avere una gestione autonoma e non deve essere consentito di ripianare le perdite semplicemente integrando i risultati di gestione nel bilancio onnicomprensivo dell'ENI. Al riguardo non ritengo — anche per limitare i cambiamenti — di proporre su questo argomento un emendamento: mi auguro che il Governo dia disposizione perchè questo avvenga.

Occorre, invero, evitare che l'IRI e l'ENI abbiano a svolgere le funzioni a suo tempo svolte nei confronti della Montedison, ad esempio, dall'EGAM. È augurabile che per molte imprese, grazie anche ai nuovi strumenti di cui dobbiamo dotare la politica economica con la legge sulla ristrutturazione finanziaria, sia possibile un rapido risanamento che eviti il fallimento così che esse possa-

no passare all'IRI e all'ENI economicamente vitali.

In ogni caso il piano di liquidazione dovrà essere concepito proprio al fine di evitare che mele marce siano nascoste nelle grandi ceste dell'IRI e dell'ENI nelle quali, peraltro, le mele marce non mancano. Vi sono invero situazioni (alcune industrie alimentari e siderurgiche ad esempio) che, a differenza delle situazioni EGAM, non sono ancora scopiate semplicemente perchè sono inserite in un variegato, grande contesto, dell'IRI e dell'ENI appunto, ma che non possono essere più a lungo ignorate se si vuole evitare che l'IRI e l'ENI siano destinati a sollevare problemi non dissimili da quelli che oggi dobbiamo affrontare per l'EGAM. Se ciò dovesse avvenire sarebbero compromesse non solo le partecipazioni statali come sistema imprenditoriale, ma la stessa economia di mercato: il sistema delle partecipazioni statali sarebbe allora destinato a generalizzarsi ed a caratterizzare così il passaggio del nostro sistema ad un modello collettivista di tipo assistenziale che potrebbe, forse, essere gestito da un regime giustizialista.

Le mele marce che si trovano nell'IRI e nell'ENI preoccupano non solo per gli effetti che determinano sulla produttività di questi complessi, ma anche per la concorrenza più o meno di tipo sleale che molte volte alcune di queste imprese (del settore alimentare, soprattutto, o del settore tessile) sono costrette, per sopravvivere, a muovere nei confronti di imprese private con la conseguenza di mettere in difficoltà le imprese private (ciò avviene nel settore alimentare) o di costringere o di favorire ed incentivare lo sviluppo del mercato nero, come avviene nel settore tessile.

Vengo ad un problema che mi sembra richieda una particolare attenzione da parte nostra. Giustamente l'altro ramo del Parlamento si è preoccupato del fatto che le conseguenze dell'EGAM non venissero a ricadere sui lavoratori delle imprese che all'EGAM fanno capo. Non possiamo non fare nostra questa preoccupazione; non possiamo cioè non preoccuparci che sia garantita l'occupazione in attività valide: che sia garantito il riciclo di questa manodopera, non necessariamente nelle partecipazioni statali — ed in-

fatti parte di questa manodopera potrà essere validamente impiegata in imprese — che cioè, attraverso il suo valido reinserimento, sia garantita la continuità dell'occupazione e della retribuzione. Riteniamo però che ciò debba avvenire in modo da non pregiudicare la soluzione del problema generale della mobilità in vista del risanamento delle imprese: in effetti non esiste solo il caso EGAM in relazione al quale si rende necessaria la chiusura o la riorganizzazione di certi stabilimenti. Pertanto abbiamo la necessità di affrontare questo problema per la generalità delle imprese: abbiamo cominciato a farlo con la legge sulla ristrutturazione industriale e probabilmente lo faremo con provvedimenti legislativi che affrontino in modo più impegnato e con la possibilità di soluzioni più valide il problema della mobilità del lavoro. Quindi noi dobbiamo affrontare questo problema della garanzia dell'occupazione in modo da non pregiudicare la soluzione del problema più generale di cui questo problema non è altro che un caso particolare. Certo dobbiamo garantire in modo non effimero la continuità di occupazione; dobbiamo garantirla evitando però di « egamizzare » l'IRI e l'ENI, evitando che il mantenimento dello stato di occupato dei dipendenti dell'IRI e dell'ENI avvenga con spreco di risorse: il che significa minori risorse disponibili per la creazione di nuovi posti di lavoro. Noi infatti abbiamo l'obbligo, per la Costituzione, di garantire l'occupazione ma non a particolari categorie, perchè il diritto alla occupazione è di tutti i lavoratori. Dobbiamo cioè portare avanti una politica industriale che garantisca il massimo di livello di occupazione per rispettare il dettato costituzionale. Quindi la nostra preoccupazione è che la garanzia della continuità di occupazione avvenga non in modo effimero ma con la creazione di attività valide; che avvenga imponendo all'IRI e all'ENI, come d'altra parte in altre parti della legge si prevede, di elaborare dei programmi che garantiscano il reinserimento dei lavoratori dell'EGAM in attività che abbiano prospettive stabili di adeguata economicità.

Ecco perchè mi permetto di presentare un emendamento all'articolo 3, comma secondo,

perchè siano inserite, dopo le parole « riconversione e attività sostitutive », le seguenti: « in modo che sia garantita la continuità di occupazione in attività economicamente valide — quindi non un'occupazione effimera — delle partecipazioni statali od eventualmente, ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi sindacali intesi a favorire la mobilità ». Non vogliamo certo con la legge impedire che le parti sociali si accordino per facilitare la soluzione di questi problemi, come d'altra parte è già avvenuto in altri casi dove le parti sociali hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. Mi limiterò qui a ricordare un esempio che vale per tutti, quello della Standa.

Personalmente e con altri colleghi avremmo desiderato un'altra precisazione, ma ci rendiamo conto di porre un problema che non è di facile soluzione data la prassi che è stata fin qui seguita; vogliamo però sperare che questa prassi sia modificata dai comportamenti futuri. Si tratta del problema di limitare il passaggio automatico dei dipendenti del disciolto EGAM e delle finanziarie che all'EGAM fanno capo, all'IRI, all'ENI, o ad altre imprese IRI ed ENI. Volevamo limitare questo passaggio ai dipendenti, escludendo i dirigenti anche per questa considerazione. È venuto il dubbio che della cattiva gestione passata (perchè indubbiamente c'è stata della cattiva gestione) non sia responsabile soltanto l'ex presidente dell'EGAM: che forse qualche responsabilità sia dei dirigenti dell'EGAM. Ci sembra assurdo che questi dirigenti possano, *ipso facto*, essere riassorbiti dalle partecipazioni statali. Comunque siccome il problema dei dirigenti non presenta grossi vincoli sindacali, credo che dovremo modificare la prassi seguita nel passato e distinguere i burocrati delle grandi amministrazioni (per i quali ormai è consolidata la prassi, su cui non voglio qui discutere, della inamovibilità) dai dirigenti di enti pubblici di natura economica che spesso operano in concorrenza con imprese private, per i quali un principio di inamovibilità non avrebbe alcun significato nè economico nè sociale.

Presidenza del presidente FANFANI

(Segue L O M B A R D I N I , relatore).
Vengo ad un ultimo punto. Di fronte ad un indebitamento dell'EGAM e delle finanziarie nei confronti del sistema bancario di 260 miliardi, la legge stanziava 100 miliardi; le banche quindi dovranno accontentarsi di recuperare solo una parte dei crediti concessi ma non possiamo ignorare il pericolo che i creditori dell'EGAM — che sono essenzialmente le banche — una volta ottenuto quello che la legge concede per il pagamento dei debiti, possano promuovere delle azioni legali che, anche essendo stato l'EGAM soppresso (se dovesse essere accettata dal giudice, l'analogia con situazioni simili nel settore privato), potrebbero portare all'eventuale sequestro o pignoramento delle azioni che costituivano il patrimonio dell'EGAM.

Per evitare tale pericolo che potrebbe intralciare tutto il processo che con la legge andiamo configurando, vorremmo, con un emendamento che intendo presentare, all'articolo 7, dopo la lettera b), dopo la parola « provvedere » inserire le parole: « alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso EGAM e delle società di cui all'articolo 4, comma 4, nei confronti dei creditori che singolarmente rinuncino, in sede di transazione, alle azioni eventuali possibili nei confronti della società di cui all'articolo 1 e sui relativi pacchetti azionari ».

Le perdite dell'EGAM potrebbero essere fortemente ridotte se si potesse consolidare l'indebitamento bancario e ridurre così drasticamente l'entità degli oneri finanziari. Calcoli approssimati ci dicono che se potessimo ridurre l'onere per interessi ad un 10 per cento, si potrebbero recuperare circa 60 miliardi: la necessità di recuperare ogni possibile somma è stata già sottolineata, proprio per rendere possibile l'applicazione, secondo lo spirito della legge, delle disposizioni che la legge stessa contiene.

Non è però pensabile di poter inserire una disposizione in tal senso nel provvedimento

sull'EGAM: in verità, non solo in relazione all'EGAM ma anche a tante altre situazioni che potrebbero esplodere e soprattutto al fine di mettere un numero grandissimo di imprese in condizioni di potersi rilanciare, di poter attuare nuovi programmi produttivi, dobbiamo affrontare con urgenza il problema della riconversione finanziaria. Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dal governatore Baffi nella sua relazione del 31 all'assemblea della Banca d'Italia, cioè di non mettere in crisi il sistema bancario perchè ciò avrebbe conseguenze spaventose per la nostra economia, ma tale esigenza deve essere conciliata con quella di far concorrere anche il sistema bancario a questa operazione di riequilibrio finanziario di tutto il sistema produttivo, nell'interesse anche dello stesso sistema bancario, perchè a lungo andare la crisi del sistema produttivo finirebbe per riversarsi anche sul sistema bancario. Occorre però una valutazione degli oneri che una operazione di ristrutturazione finanziaria comporta e occorre prevedere anche che alla copertura di questi oneri concorrono in parte il sistema delle imprese in parte il sistema bancario ed in parte la collettività che è anche in parte responsabile degli squilibri finanziari delle imprese per i troppi « lacci e laccioli », per usare le parole del presidente della Confindustria Carli, che sono stati imposti all'attività dell'impresa. Mi auguro che questo problema della ristrutturazione finanziaria venga affrontato, perchè ciò permetterebbe anche di facilitare la soluzione del problema EGAM, così come permetterebbe di facilitare la soluzione dei problemi relativi alle altre imprese che si trovano in condizioni simili.

Nell'esaminare il decreto-legge di cui dovremo decidere la conversione, dobbiamo tener presente che le decisioni che stiamo per prendere sul caso EGAM non interessano solo le imprese di questo infelice ente di gestione, non interessano solo i lavoratori impiegati nell'ente e nelle sue imprese, interes-

sano anche tutte le altre imprese che hanno diritto di chiedere parità di trattamento, di esigere che non siano sprecate risorse che esse possono validamente impiegare; interessano anche tutti i lavoratori che hanno diritto di chiedere che il settore produttivo ufficiale, e le partecipazioni statali in particolare, non sprechino la loro capacità di accumulazione per mantenere ed accrescere retribuzioni parassitarie, perchè ciò significa lasciare loro solo la prospettiva di rivolgersi al mercato nero del lavoro o al lavoro a domicilio, di entrare cioè nel settore clandestino, la cui espansione finirebbe per diventare necessaria proprio per mantenere livelli adeguati di produzione, di occupazione e di esportazione. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

E iscritto a parlare il senatore Andreatta. Ne ha facoltà.

* A N D R E A T T A . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le vicende che hanno portato l'EGAM alle soglie del tracollo sono state ampiamente pubblicizzate. Ciò nonostante rimangono numerose zone d'ombra che rendono apparentemente incomprensibili le dimensioni della crisi che ha portato un gruppo con poco più di 34.000 addetti e una settantina di società a perdere nel giro di 5 anni circa 600 miliardi, e le cui prospettive sono talmente oscure da aver costretto il Governo ad intervenire ed il Parlamento a legiferare in materia. Eppure, una attenta riflessione sulle vicende dell'EGAM permette di individuare, in maniera abbastanza sicura, quali sono le cause che hanno portato all'attuale situazione e quindi di mettere in opera le terapie che possono evitare in futuro il ripetersi di situazioni come l'attuale, aprendo la strada ad un ritorno — perchè di un ritorno si tratta — ad una gestione economica delle partecipazioni statali.

L'origine dell'ente, come è noto, è assai lontana nel tempo e risale al decreto del 7 maggio 1958. Lo scopo del provvedimento era in quel momento piuttosto valido, in quanto mirava ad organizzare, sulla base

del modello sperimentato negli anni precedenti con l'IRI e soprattutto con l'ENI, la gestione di una serie di partecipazioni azionarie dello Stato sparse nel settore minerario, che già allora cominciava a mostrare segni di declino. Le principali imprese del settore minerario controllate dallo Stato erano a quel tempo la Nazionale Cogne, costituita nell'ambito delle vicende dei salvataggi dell'Ansaldo e della Banca italiana di sconto degli anni '20, la Carbosarda, la Monte Amiata e l'AMMI, società sorte in seguito alla trasformazione dell'Azienda minerali metallici italiani da ente di diritto pubblico in società per azioni. Solo nel 1961 però questo progetto ebbe la sua applicazione in seguito alla necessità sempre più urgente di trovare un riferimento su scala nazionale a tutta una serie di partecipazioni controllate direttamente dallo Stato.

Il primo limite del nuovo ente derivò dall'insufficiente dotazione di fondi propri con cui iniziò la propria attività, che lo costrinse fin dall'inizio sulla strada, che si fece progressivamente sempre più pericolosa, dell'indebitamento crescente con il sistema bancario, sia per finanziare la gestione corrente, sia per finanziare gli investimenti sempre più massicci, resi necessari tra l'altro dal fabbisogno arretrato di ristrutturazione. La gestione di queste società nel periodo precedente al passaggio all'EGAM aveva infatti risentito del ruolo subordinato che esse avevano nel contesto dell'industria pubblica e che impediva loro di ottenere un livello di finanziamenti adeguato all'importanza produttiva e occupazionale che rivestivano. È soltanto nel marzo 1973 che infatti l'ente venne dotato di un fondo di dotazione, mentre la gestione delle prime società era cominciata fin dal luglio 1971. Non solo, ma le rate del fondo di dotazione sono sempre state versate in ritardo, il che ha determinato il moltiplicarsi degli oneri finanziari a carico dell'ente in un periodo in cui cominciava l'*escalation* dei tassi di interesse.

Le società che vennero conferite all'ente presentavano già dei gravi problemi di gestione. Emblematico è il caso della Cogne. Tale società aveva segnato perdite per un

totale di 34 miliardi nel periodo che va dal 1965 al 1971, in un periodo cioè nel quale invece altre società siderurgiche, sia pubbliche che private, avevano presentato un andamento molto più positivo. Ciò dimostra indubbiamente i sintomi di debolezza di carattere non meramente congiunturale che l'azienda valdostana presentava. Solamente un anno e mezzo prima di entrare nell'EGAM, nel gennaio 1970, era stato inaugurato un nuovo impianto siderurgico, costato oltre 9 miliardi del tempo, con il quale veniva consolidato il processo integrale di lavorazione. Con la realizzazione di questo impianto fu confermata una scelta strategica che tutti oggi riconosciamo sbagliata, collegata con lo sfruttamento delle miniere di Cogne e l'avviamento dell'altoforno. Errori di questo genere in un'azienda dell'importanza della Cogne, che rappresenta circa il 16 per cento dell'occupazione totale del gruppo, e che sarebbe ingiusto attribuire al *management* EGAM, hanno avuto degli effetti perversi sulla vita aziendale peggiorandone sensibilmente i risultati di gestione.

Un secondo gravissimo limite che venne a gravare fin dall'inizio sull'ente fu dato dall'aumento spropositato del numero di imprese controllate dall'ente stesso. Questo fatto fu il risultato di due cause piuttosto diverse ma concomitanti: da una parte si manifestò l'esigenza espansiva di ogni organismo aziendale, soprattutto pubblico; dall'altra venne ad operare un meccanismo perverso, per il quale ogni unità produttiva in crisi, o che la proprietà respingeva, veniva, su pressione solitamente concorde delle varie forze politiche sia locali che nazionali, scaricata su di un ente fin troppo desideroso di allargarsi e disposto, a differenza della GEPI, a pagare in miliardi questo allargamento.

Se guardiamo la storia dell'EGAM, i casi di questo genere sono probabilmente prevalenti. Il primo e più rilevante fu la cessione da parte della Montedison delle miniere di Monteponi e di Montevecchio che l'azienda chimica aveva gestito per decenni e che nell'ultimo periodo avevano causato una vera voragine nel bilancio della società milanese. Ma man mano che passavano i mesi

e che le fasi di congiuntura negativa si aggravavano, si moltiplicavano i casi di imprese in crisi o addirittura decotte che le forze politiche quasi concordemente rifilarono all'ente minerario. Possiamo citare il caso della Brambilla di Val d'Aosta, un'azienda che produceva concimi chimici, passata nel 1972 alla Cogne, che dovette affrontare difficili problemi per la riconversione dello stabilimento dai concimi chimici verso produzione di tondelli per monetazione. Un altro caso significativo è quello della Tematex, un'azienda localizzata in una delle zone più sviluppate del paese, all'imbocco dell'autostrada Milano-Sesto Calende, nel varesotto, una località dove la SIAI-Marchetti incontra sempre delle grosse difficoltà nel reperire mano d'opera operaia; essa fu salvata dopo un'occupazione di fabbrica durata diversi mesi, che comportava grossi problemi per l'ordine pubblico data la tendenza del personale Tematex ad occupare sistematicamente l'imbocco autostradale. Altri casi del genere sono quelli della Nuova San Giorgio, della Billi, della Moncenisio, aziende che hanno formato il raggruppamento meccanotesile dell'EGAM.

Gli atti parlamentari forniscono un'ampia conferma di ciò. Durante la discussione per la concessione del fondo di dotazione all'ente, avvenuta nel 1972 e nel primo trimestre del 1973, furono presentati diversi ordini del giorno dai vari partiti. Il 15 dicembre 1972 i deputati Faenzi, Raucci e D'Alema, ad esempio, presentarono una richiesta al Governo impegnandolo a riferire al più presto sull'opportunità di trasferire all'EGAM le miniere di pirite della Maremma toscana appartenenti alla Montedison, ivi compreso lo stabilimento di Scarlino per la lavorazione del minerale. Con un secondo ordine del giorno gli stessi deputati impegnarono il Governo a trasferire all'EGAM i pacchetti azionari già in mano pubblica della società Monte Amiata e a prendere in esame l'opportunità di trasferire all'ente tutte le concessioni mercurifere in mano a privati, cioè quelle relative alla società Siele di proprietà della famiglia Armenise. Di fronte alla lentezza del Governo nel procedere a tali acquisizioni, il 1° maggio 1973 alla Commissio-

ne bilancio del Senato i senatori comunisti Fusi, Fabbrini, Giovannetti e Bacicchi presentarono un ordine del giorno che impegnava il Governo ad inquadrare nell'EGAM tutte le attività minerarie, e segnatamente quelle piritifere della Maremma grossetana e quelle mercurifere del Monte Amiata. Non bisogna dimenticare che, a partire dal 1971, si erano andate manifestando sul mercato mondiale le prime avvisaglie della crisi del mercurio che facevano seguito a decenni di alta congiuntura e di alti profitti, a causa delle preoccupazioni ecologiche circa il diffondersi del cosiddetto morbo di Minamata, la città giapponese rovinata dagli effetti micidiali della intossicazione da mercurio.

Come conseguenza di ciò, le società mercurifere italiane minacciavano la chiusura delle loro attività. Oggi costa 240 dollari l'estrazione di una bottiglia di mercurio, che sul mercato può essere malamente venduta ad 80 dollari. Questi episodi si sono ripetuti ogni qualvolta un grande o piccolo gruppo, pubblico o privato, ha minacciato il ridimensionamento di aziende. A questa politica di salvataggio a tutti i costi, per motivi non economici ma sovente di tutela dell'ordine pubblico, va attribuita una parte non trascurabile delle responsabilità dell'attuale disastro. Non meraviglia perciò che tra le società per le quali il commissario Niutta nel dicembre scorso richiedeva la liquidazione, un buon numero siano proprio quelle società cedute all'EGAM dietro pressioni politiche e sindacali o dei poteri locali miranti a tutelare l'occupazione.

È questo uno dei nodi che occorre sciogliere subito: costruire un ente di gestione affidandogli molte imprese in crisi non può che portare a risultati disastrosi, dato che le possibilità di risanamento di cui dispone anche il migliore ente di gestione incontrano dei limiti invalicabili, che nascono dalle condizioni produttive aziendali, dalla potenzialità del mercato, dalla flessibilità della mano d'opera, tutte condizioni che nelle imprese in crisi sono largamente deteriorate.

Oggi ci troviamo perciò a pagare il conto di fatture che ci sono state trasmesse dai Parlamenti che ci hanno preceduto e che

essi non hanno saputo o voluto affrontare al momento opportuno e con le misure necessarie. Parte della responsabilità di questa situazione ricade anche indubbiamente sul movimento sindacale che ha imposto la difesa dell'occupazione fabbrica per fabbrica, imponendo non solo il salvataggio dei posti di lavoro ma anche il mantenimento in vita di imprese obsolete e insanabili. Oggi finalmente questa politica comincia ad incrinarsi, come emerge dalle dichiarazioni di autorevoli *leaders* sindacali, ma non ha ancora lasciato il posto ad una politica nuova e diversa che non imponga necessariamente alle partecipazioni statali di intervenire ogni qualvolta l'imprenditoria privata si ritira.

Esistono poi ragioni specifiche che a livello di singoli comparti contribuiscono a spiegare il disastro complessivo. Particolare attenzione esige il settore minerario il cui consolidamento e rafforzamento giustificò la creazione dell'EGAM. Non va dimenticato che il settore minerario è particolarmente difficile in quanto presenta alti margini di rischio, essendo legato alla struttura geologica di un paese. L'insuccesso dell'EGAM in questo campo è attribuibile al fatto di non aver potuto, per evidenti motivi di ordine finanziario, sviluppare i compiti di ricerca che sono molto costosi e di essere stato vincolato ad operare in un quadro estremamente rigido. L'EGAM è stato cioè costretto, per tutti quei motivi di ordine politico e sociale che indicavamo più sopra, a gestire una specie di imprese che venivano progressivamente abbandonate dai privati perchè anti-economiche e con personale in sovrabbondanza, a coprire i *deficit* di queste società, ad avviare investimenti sostitutivi non minerari per reimpiegare il personale, esaurendo in tale attività tutte le proprie risorse finanziarie e manageriali.

Non meraviglia perciò che mentre l'EGAM ha impiegato risorse enormi per difendere l'esistente imprenditoria privata, si sia scatenata una accesa battaglia per ottenere il maggior numero di permessi di ricerche sulle nostre Alpi, primo passo per ottenere delle concessioni minerarie, ed anche che alcune società private abbiano trovato in località così differenti come la provincia di Bel-

luno, la Sardegna ed il Lazio interessanti giacimenti che consentono l'estrazione con profitto rispettivamente di piombo e zinco, fluorite e perfino zolfo, cosa che invece non è stata condotta dall'EGAM operato dai comitati di salvataggio.

L'analisi che abbiamo svolto finora non vuole ovviamente passare sotto silenzio i clamorosi errori di gestione dell'alta dirigenza dell'EGAM, ma non è inopportuno sottolineare che questi errori hanno trovato un terreno fertile ed una serie di omertà in quei condizionamenti indicati più sopra.

B A C I C C H I . E non ha niente da dire sui Ministri delle partecipazioni statali?

A N D R E A T T A . Si tratta ora di mettere in atto procedure, sistemi e politiche che evitino il ripetersi di fenomeni come quelli dell'EGAM, impedendo che strozzature di ordine finanziario e soprattutto l'obbligo di compiere salvataggi non giustificati dalle condizioni economiche aziendali causino dei risultati economici insopportabili da qualunque azienda, sia essa privata oppure appartenente allo Stato.

Ora, colleghi, ci troviamo di fronte ad un decreto che, se potessimo riscriverlo daccapo, probabilmente scriveremmo in maniera molto diversa. Tuttavia alla Camera, soprattutto per merito dell'onorevole Merloni, si è introdotto in questo decreto un elemento di particolare interesse, cioè la limitazione dell'impegno finanziario che il salvataggio EGAM deve costare al pubblico erario: contro previsioni di oltre 840 miliardi del complesso delle perdite, il decreto, così come ci è stato presentato, dopo gli emendamenti, dalla Camera dei deputati, porta uno stanziamento complessivo di 500 miliardi.

In relazione a questa riduzione dello stanziamento si pongono due ordini di problemi che dobbiamo cercare di risolvere. Il primo ordine di problemi è quello che la politica di difesa del posto di lavoro deve essere condotta attraverso una strategia articolata che non ponga in primo piano la ne-

cessità dell'assorbimento nelle partecipazioni statali esistenti dei 7-8-10.000 lavoratori che diverranno esuberanti per effetto dei processi di ridimensionamento e di ristrutturazione.

È necessario, come diceva prima il relatore, cercare, attraverso dei programmi che tengano conto della realtà del mercato del lavoro locale, la possibilità di assorbimento innanzitutto presso le aziende della zona e solo come estrema *ratio*, come datore di lavoro di ultima istanza, presso le partecipazioni statali.

Certamente la Breda di Sesto San Giovanni richiede la riduzione di alcune centinaia di lavoratori ed è chiaro che sarebbe delittuoso, nei confronti di una gestione economica delle partecipazioni, di fronte agli obblighi che le partecipazioni hanno per gli investimenti al Sud, imporre di creare attività sostitutive a Sesto San Giovanni.

G I O V A N N E T T I . Stanno aspettando da decenni!

A N D R E A T T A . È quindi necessario riuscire con politiche articolate ad affrontare il problema anche con mezzi che facilitino la mobilità spontanea della manodopera e il prepensionamento dei lavoratori che per molti anni hanno lavorato in miniera, e considerare che l'obbligo che lo Stato correttamente si assume di garantire il posto di lavoro, utilizzando a questo fine il suo sistema di imprese industriali, deve costituire l'estrema *ratio* degli interventi di natura sociale per il collocamento della manodopera.

In secondo luogo non è pensabile che si affronti un problema di riorganizzazione finanziaria, di sistemazione, di risanamento, senza coinvolgere in questa operazione quei creditori che spesso, come i creditori bancari, hanno fruito di interessi così elevati, nel caso di alcune società del gruppo, che indicano la perfetta consapevolezza di questi creditori che assumevano un rischio; e mi sembra che non ci sia nessuna ragione che un rischio assunto non possa, a un certo punto, essere sopportato.

Certamente, se non ci trovassimo di fronte ad aziende che sono possedute da parte di chi ha il privilegio di battere moneta, è chiaro che parecchie di queste situazioni si concluderebbero con un concordato. Ma poichè questa formula raramente è stata usata nel campo delle partecipazioni statali e poichè si è cincischiato nel decreto sui poteri dei liquidatori e sui poteri degli enti sempre sotto la pressione per garantire la piena occupazione, confondendo — come diceva Siro Lombardini poco fa — i problemi del fallimento con i problemi del destino economico degli impianti e della manodopera, credo che sia opportuno rafforzare il vincolo finanziario in maniera che i 500 miliardi possano servire per la ristrutturazione finanziaria dell'impresa e che non ci si trovi, sotto il ricatto della disoccupazione o dell'incapacità degli enti di gestione, ad affrontare a novembre un nuovo decreto in condizioni di emergenza.

Ecco perchè mi sembra che, dopo aver ricapitalizzato le società per quel tanto indispensabile per legge alla loro sopravvivenza, cioè dopo averle portate al minimo legale dei capitali per le società per azioni, la legge debba vietare che i liquidatori o gli enti procedano ad ulteriori ricapitalizzazioni se in precedenza i creditori non abbiano accettato di ridurre in una misura non inferiore al 20 per cento la loro massa debitoria e i tassi di interesse, in maniera che questi ridimensionamenti dei debiti, dei tassi di interesse e la capitalizzazione delle società permettano di creare delle unità finanziariamente vitali.

Non vorrei appunto che l'atto dell'altra Camera che ha limitato i fondi, in mancanza di un procedimento che coinvolge i creditori delle società nella loro sistemazione finanziaria, rimanesse una dichiarazione di principio e non riflettesse invece quella puntuale necessità di ridimensionamento della spesa pubblica che deve affermarsi anche di fronte a questi problemi di politica industriale.

Esiste una vecchia tentazione italiana nella quale c'è molto di giusto: quella di an-

dare a ricercare i responsabili delle sconfitte nazionali (e questa, signori, è una sconfitta nazionale), a colpire i Ramorino o i Persano delle nostre battaglie perdute. Ma credo che la reazione più corretta sia quella di cercare di stabilire regole sicure di comportamento.

Certamente le partecipazioni statali condotte agli inizi della difficile ripresa del dopoguerra con mentalità e criteri che risentivano della tradizione privatistica da cui queste aziende derivavano, le partecipazioni statali di quella fase, in cui un volontarismo economico troppo spinto non aveva ancora travolto il senso che esistono certi comportamenti perchè il mercato serva a qualcosa (altrimenti il mercato non serve a nulla se non esiste questa coerenza di comportamenti), le partecipazioni statali di quella epoca avevano determinate regole di comportamento. I fondi di dotazione erano modesti. Credo quindi che sia importante introdurre la possibilità della liquidazione, introdurre la possibilità che le partecipazioni, essendo enti autonomi, possano fallire, possano comportare per i creditori una riduzione dei loro crediti. E non c'è nessun populismo che voglia esprimere una tradizionale diffidenza verso il mondo bancario, ma c'è la necessità di costituire dei poteri contrapposti alla prevalente tendenza di utilizzare per tutte le stagioni il sistema delle partecipazioni statali. Di fronte ad un sistema bancario che possa subire perdite per le dissenatezze e la mancanza di identità di obiettivi delle partecipazioni statali, solo in questo modo si ricostituisce una coerenza di comportamenti del mercato e possiamo considerare di avere uno strumento economico che serva a risparmiare le risorse e a far crescere il paese.

Ecco perchè ritengo che, se adottassimo, senza troppe difese per i creditori, per i dirigenti, per la stessa manodopera dell'EGAM, questa austerità, che significa soprattutto coerenza di comportamento (non significa certo riduzione dei consumi *tout court*, significa ritrovare le coerenze di comportamento che hanno permesso al nostro paese di fare lo sviluppo postbellico), se da questa battaglia riuscissimo a ricostruire tutti

assieme, perchè tutti assieme abbiamo bisogno di accettare queste regole di comportamento del nostro sistema economico, questo triste episodio avrebbe significato un contributo positivo per lo sviluppo del nostro paese, per la comprensione fra le diverse forze politiche. Questo è un episodio che vede coinvolte in varia maniera tutte le forze politiche, tutto il mondo dei diversi gruppi imprenditoriali e sindacali; non si risolve con i processi a carico di questo o quello. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Il problema, onorevoli colleghi, è — e qui finisco — che è assolutamente necessario ritrovare una coerenza di comportamenti. La vicenda dell'EGAM è l'esempio di come si vuol caricare un sistema industriale di richieste impossibili. La conseguenza è stata un fallimento, che è il più grave fallimento di una storia economica caratterizzata da scandali e fallimenti di aziende pubbliche. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta notturna.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali iniziative intenda intraprendere per consentire un più veloce collegamento fra il Trentino-Alto Adige e la città di Roma;

se sia a conoscenza che fra il Trentino-Alto Adige e la Capitale non esiste un treno rapido, ma che una carrozza del treno n. 781 viene agganciata a Bologna al treno n. 813 (« Freccia della laguna »), per cui solo il tratto da Bologna a Roma viene percorso con treno rapido;

se sia a conoscenza, inoltre, che la sosta a Bologna per l'aggancio al treno n. 813 e, nel percorso inverso, al treno n. 780, è di mezz'ora, quando invece le necessarie operazioni richiedono circa dieci minuti;

se non ritenga necessario istituire un treno rapido da Bolzano a Roma, in modo da diminuire le ore di percorrenza e collegare convenientemente anche la regione Trentino-Alto Adige con la Capitale, come avviene per le altre zone del territorio nazionale.

(3 - 00513)

FINESSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza che sulle licenze per il trasporto merci per conto terzi superiore a 50 quintali — che il Ministero rilascia annualmente entro limiti stabiliti e per concorso — si è sviluppato un mercato speculativo di proporzioni ragguardevoli, a causa delle condizioni settoriali oggettive che consentono ai detentori di tali licenze di ricavare compensi dell'ordine di svariati milioni, in caso di cessione delle stesse;

se sono già allo studio da parte del suo Ministero eventuali provvedimenti atti a garantire la corretta utilizzazione ed assegnazione delle autorizzazioni in questione;

in caso contrario, quali iniziative urgenti intende adottare per stroncare il manifestarsi di ogni eventuale forma di illecito commercio delle suddette licenze.

(3 - 00514)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FOSSA, DALLE MURA. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale sia il loro intendimento per l'affidamento dei lavori di trasformazione delle navi passeggeri « Marconi », « Galileo » ed « Ausonia », i quali dovrebbero essere affidati a cantieri italiani.

In particolare, si chiede di conoscere se nella commissione di tali opere saranno te-

nuti presenti i cantieri della Liguria, i quali, come è noto, si trovano, per la mancanza di carico di lavoro, in una precaria situazione economico-finanziaria, per cui si paventa la messa in cassa integrazione per un numero rilevante di maestranze.

Gli interroganti richiamano all'attenzione la circostanza che, proprio recentemente, i cantieri liguri — quanto mai competitivi nel settore della cantieristica — hanno realizzato due navi crociera ottenendo unanimi consensi nell'ambiente armatoriale.

(4 - 01077)

BUSSETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli risulti compiutamente lo stato della tribolata vicenda relativa alla istituzione nel comune di Andria di una sezione dell'ufficio provinciale INPS di Bari, alla quale dovrebbero confluire gli assistiti di altri nove comuni vicini, e quali provvedimenti intenda adottare per la più sollecita definizione della vicenda stessa.

Sta di fatto che, divenuto disponibile l'immobile che deve ospitare quegli uffici, in precedenza bloccato da un provvedimento pretorile di sequestro per presunte irregolarità in materia edilizia, ora verrebbe avanzata obiezione da parte di una sola organizzazione sindacale in ordine alla destinazione del personale necessario al funzionamento della sezione stessa.

Va appena rammentato che già in precedenza, a fronte della unanime ed inequivoca determinazione degli organi amministrativi provinciali competenti di stabilire nel comune di Andria la predetta sezione, non poche manovre a carattere essenzialmente campanilistico venivano azionate per non consentire la realizzazione dell'iniziativa.

Il danno che deriva da ogni ulteriore ritardo nella messa in funzione di quegli uffici si ripercuote su popolazioni che contano non meno di 300.000 abitanti, per la maggior parte assistiti dall'Istituto.

(4 - 01078)

ROMANIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che da circa un anno la Pretura di Marsico Nuovo è vacante e le funzioni di pretore sono espletate dal vice pretore reggente, avvocato Vito Laraia del foro di Potenza;

che, a mente dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, in caso di vacanza le funzioni sono svolte da vice pretore onorario che non eserciti la professione forense;

che l'esercizio dell'attività giudiziaria affidato ad un avvocato iscritto ed esercente nel Distretto non offre i necessari requisiti dell'obiettività e dell'imparzialità e che, d'altronde, non potrebbe essere permesso al vice pretore reggente ciò che è vietato al pretore titolare (articolo 16 dell'ordinamento giudiziario sull'incompatibilità);

che il vice pretore reggente dovrebbe tenere udienza, oltre che a Marsico Nuovo, anche nella sede distaccata di Brienza, il che non avviene;

che il vice pretore reggente svolge la sua attività due giorni la settimana in modo frettoloso e senza continuità, preoccupandosi di raggiungere Potenza, ove svolge i propri affari, mentre sono pendenti numerosi procedimenti risalenti addirittura al 1973,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro intende adottare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 31 maggio 1946, per i motivi espressi ed in considerazione del discredito che si alimenta nei cittadini ove la giustizia non sia tempestiva, adeguata ed imparziale.

(4 - 01079)

ROMANIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che da oltre tre anni il vice pretore reggente del mandamento di Viggiano (Potenza) non tiene udienza civile e penale con grave disagio delle popolazioni dei comuni di Viggiano, Tramutola, Marsico Vetere e Grumento Nova che si vedono denegata la giustizia dal loro giudice naturale;

che il vice pretore reggente, avvocato esercente a Viggiano e nei comuni del mandamento, iscritto all'Albo degli avvocati pres-

so il Tribunale di Potenza, nonostante percepisca l'indennità di reggente, col suo comportamento obiettivamente contribuisce al discredito della funzione della giustizia creando nei cittadini la sicurezza dell'impunità,

per conoscere:

1) il numero dei procedimenti penali che si sono prescritti per il mancato esercizio dell'azione penale;

2) i provvedimenti che il Ministro intende adottare ai sensi dell'articolo 13 del decreto 31 maggio 1946 per i motivi espressi e in considerazione che la collettività non può assumersi la spesa per il mantenimento di un funzionario che non esprima le proprie funzioni.

(4 - 01080)

FABBRI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere:

a) se non si ritenga di dover urgentemente intervenire allo scopo di creare le condizioni per il superamento, da parte delle autorità di Governo degli Stati Uniti d'America, del divieto pressochè assoluto di importazione in USA di salumi e prodotti derivati dalle carni suine provenienti dall'Italia;

b) se non si ritenga, altresì, opportuno, essendo tale divieto — che risale all'agosto del 1973 — motivato dall'esistenza nel nostro Paese della malattia vescicolare dei suini, compiere, con l'ausilio degli organismi scientificamente competenti, le ricerche del caso, onde confermare quanto già precisato da autorevoli esperti, cioè che il virus della malattia vescicolare dei suini viene inattivato a seguito della prolungata stagionatura cui sono sottoposti i prodotti di salumeria italiani;

c) se non si ritenga, comunque, che si debbano prendere gli opportuni contatti con le autorità sanitarie americane per concordare le modalità di adeguati controlli igienico-sanitari, onde consentire — una volta fugati i pericoli di carattere sanitario — l'esportazione dei prodotti delle aziende salumiere

italiane negli Stati Uniti, al di là delle attuali scarse possibilità che, di fatto, limitano l'interscambio alle carni cotte o inscatolate.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere, con riferimento alla nota del 20 giugno 1974 del Ministero della sanità, con la quale si comunicava l'elenco degli stabilimenti italiani autorizzati all'esportazione negli Stati Uniti di carni, prodotti carnei o contenenti carni, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-igienico-sanitari richiesti dalla legislazione sanitaria USA (*Meat regulation* n. 193 del 3 ottobre 1970), quali siano le ragioni che hanno circoscritto l'attestazione di tale idoneità alle grandi industrie del settore (« Negroni », « Simmenthal », « Star », « Citterio » e poche altre), con esclusione assoluta, fra l'altro, di ditte localizzate nella zona di produzione del prosciutto di Parma.

A tale riguardo, si chiede, infine, di conoscere se non si ritenga di dover sviluppare un'idonea azione promozionale, sia sotto il profilo informativo, sia incentivando, anche mediante iniziative consortili, l'adeguamento delle attrezzature alle prescrizioni volute dalle leggi statunitensi, al fine di permettere anche alle aziende cooperative ed artigianali ed alle piccole e medie industrie salumiere di operare sul mercato statunitense.

Si fa presente che una positiva soluzione del problema appare tanto più opportuna se si pensa che il settore attraversa un periodo di notevole stagnazione e che, d'altra parte, esistono concrete prospettive di collocazione dei nostri prodotti, sia sul mercato statunitense, sia sui mercati di altri Paesi che — come il Canada — presumibilmente seguirebbero l'esempio americano, con positive ripercussioni per l'attività ed i livelli occupazionali delle nostre aziende e con non trascurabili benefici per la nostra bilancia commerciale.

(4 - 01081)

VIGNOLA, SPARANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza che a Buccino (Salerno) oltre 200 braccianti agricoli sono stati cautelativamente privati del sussidio di di-

soccupazione ad essi dovuto per avere in un anno lavorato per oltre 52 giornate, a seguito di un criticabile intervento dell'INPS, Direzione generale, dopo che il Comitato provinciale di Salerno aveva invece ritenuto di non aderire ad un'analogha richiesta sospensiva del direttore provinciale, e tutto ciò perchè, a seguito di una denuncia anonima, la Magistratura di Salerno aveva aperto un'indagine puramente conoscitiva;

se non ritiene di dover intervenire per evitare che 200 braccianti agricoli vengano privati di un loro diritto prima che —

fino ad oggi non è ancora avvenuto — la Magistratura ravvisi l'inesistenza di reato.

(4 - 01082)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,55*).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari